

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 391<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 1966

Presidenza del Presidente MERZAGORA,  
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

##### CONVALIDA DI ELEZIONE A SENATORE .

Pag. 20765

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 20765

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 20765, 20824

Per l'iscrizione all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 176, 281, 287, 423, 817 e 1183:

PRESIDENTE . . . . . 20794

DI ROCCO . . . . . 20794

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . 20794

##### Discussione e approvazione:

« Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali » (1378) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BONAFINI . . . . . 20799

GIANQUINTO . . . . . 20795

GIRAUDO, *relatore* . . . . . 20809

MASCIALE . . . . . 20800, 20824

PACE . . . . . 20803

PALUMBO . . . . . 20805

TAVIANI, *Ministro dell'interno* . . . . . 20812

##### Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo » (1144) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

\* CONTE . . . . . Pag. 20769

DI ROCCO . . . . . 20766 e *passim*

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . 20767 e *passim*

MARCHISIO . . . . . 20771 e *passim*

MARTINELLI . . . . . 20783, 20784

NENCIONI . . . . . 20793

TIBERI, *relatore* . . . . . 20769 e *passim*

TRIMARCH . . . . . 20776, 20778, 20781

\* VERONESI . . . . . 20767 e *passim*

##### INTERPELLANZE

Annunzio . . . . . 20825

##### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . 20825

PROCLAMAZIONE DI SENATORI . . . . . 20765

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



## Presidenza del Presidente MERZAGORA

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**Z A N N I N I ,** *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Convalida di elezione a senatore

**P R E S I D E N T E .** Informo che la Giunta delle elezioni ha comunicato che, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabile l'elezione del senatore Filippo Murdaca per la Regione della Calabria e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidata tale elezione.

### Proclamazione di senatori

**P R E S I D E N T E .** Informo che la Giunta delle elezioni ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione dei seggi resisi vacanti nella Regione della Lombardia, in seguito alla morte del senatore Noè Pajetta, e nella Regione del Piemonte, in seguito alla morte del senatore Leopoldo Baracco, ha riscontrato, nella riunione sua odierna, che fra i non eletti dei Gruppi cui i predetti senatori appartenevano, hanno rispettivamente ottenuto la maggiore cifra individuale i can-

didati Pietro Ferreri ed Ermenegildo Giuseppe Bertola

Do atto alla Giunta di tali comunicazioni e proclamo senatori i candidati Pietro Ferreri per la Regione della Lombardia ed Ermenegildo Giuseppe Bertola per la Regione del Piemonte.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti dei nuovi proclamati, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

### Annunzio di presentazione di disegno di legge

**P R E S I D E N T E .** Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

*Ferroni e Sellitti:*

« Norme transitorie per i concorsi ai posti di sanitari ospedalieri a modifica dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336 » (1527).

### Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, nella seduta di stamane, la 3ª Commissione permanente (Affari esteri) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Partecipazioni dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 » (1344-B), *con modificazioni;*

« Concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio 1965 e per altre occorrenze » (1432).

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo » (1144)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 10. Pertanto dobbiamo esaminare ora l'articolo 11. Se ne dia lettura.

**Z A N N I N I , Segretario:**

**Art. 11.**

La commissione incaricata di svolgere l'attività consultiva, prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente, è costituita da:

tre rappresentanti dei coltivatori diretti, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli agricoltori, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti dei mezzadri, coloni e compartecipanti designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle cooperative, legalmente riconosciute, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni stesse;

un rappresentante dei commercianti, scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle

foreste tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

un rappresentante degli industriali, scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli istituti di credito, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative associazioni a carattere nazionale legalmente riconosciute.

**D I R O C C O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**D I R O C C O .** Onorevole Presidente, compio il dovere d'informare l'Assemblea che la Camera dei deputati ha trasmesso un altro messaggio del disegno di legge n. 1144, attualmente in discussione, nel quale sono state apportate al testo precedentemente trasmesso alcune correzioni che riguardano meri errori materiali e tipografici.

Nell'articolo 11 non sono state riportate, nel primo messaggio, alcune parole, che debbono essere inserite nel terzo capoverso, il quale pertanto deve leggersi così: « tre rappresentanti dei mezzadri, coloni e compartecipanti, scelti dal Ministro della agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative organizzazioni di categoria, a carattere nazionale ».

L'altra rettifica riguarda la tabella II allegata al disegno di legge e richiamata all'articolo 17. In questa tabella alla colonna terza e alla colonna quinta, sempre per svista tipografica, non sono state inserite le cifre 1 e 1 rispettivamente alla terza e quinta colonna, in corrispondenza della voce: « Presidente del Consiglio superiore agricoltura e foreste ». Peraltro basta dare un'occhiata alla tabella per rendersi conto che non può essersi trattato che di una svista.

**P R E S I D E N T E .** Sta bene. Invito il Senato a tenere conto, nel prosieguo della

discussione, della comunicazione del Presidente della 8ª Commissione.

Sull'articolo 11 sono stati presentati tre emendamenti sostitutivi da parte dei senatori Veronesi, Cataldo, Bergamasco e Battaglia. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

*Al terz'ultimo capoverso, sostituire le parole: « un rappresentante dei commercianti, scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste », con le altre: « due rappresentanti dei commercianti, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio »;*

*al penultimo capoverso, scostituire le parole: « un rappresentante degli industriali, scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste », con le altre: « due rappresentanti degli industriali nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio ».*

*all'ultimo capoverso, sostituire le parole: « scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste », con le altre: « nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro ».*

PRESIDENTE. Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

\* VERONESI. Con i nostri emendamenti noi chiediamo che invece di un rappresentante dei commercianti vi siano due rappresentanti di questa categoria ed altrettanto chiediamo per quanto riguarda la rappresentanza degli industriali. Inoltre chiediamo che la nomina di questi rappresentanti avvenga non in base a una scelta esclusiva del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ma per decreto del Ministro stesso di concerto con il Ministro dell'industria e commercio.

Anche su questo punto non abbiamo ricevuto alcun chiarimento da parte del rela-

tore e del Ministro; pertanto, prima di decidere se mantenere questi emendamenti, gradiremmo conoscere in maniera ampia e sufficiente i motivi per cui il parere su questi emendamenti è o meno favorevole.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Si tratta di regolare un'attività di interesse prevalentemente agricolo, pertanto riteniamo che la presenza di un rappresentante della categoria dei commercianti sia sufficiente.

\* VERONESI. Ci pare comunque strano che la nomina di un rappresentante del mondo del commercio e di quello dell'industria debba avvenire senza il concerto con il Ministro dell'industria e del commercio. Nè il Ministro nè il relatore ci hanno dato alcuna spiegazione su questo criterio che ci sembra un po' abnorme e che non è stato seguito in altri casi.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il mio collega dell'industria e commercio è stato d'accordo. Si tratta di un interesse prevalentemente agricolo ed è inutile prevedere procedure e concerti laddove non è assolutamente necessario.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo con quanto dichiarato dall'onorevole Ministro?

DIROCCO. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, mantiene gli emendamenti?

VERONESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento sostitutivo presentato

dal senatore Veronesi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il secondo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Veronesi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il terzo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Veronesi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo rettificato secondo quanto comunicato dal senatore Di Rocco. Ne do lettura:

#### Art. 11.

La commissione incaricata di svolgere l'attività consultiva, prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente, è costituita da:

tre rappresentanti dei coltivatori diretti, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli agricoltori, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti dei mezzadri, coloni e compartecipanti, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle cooperative, legalmente riconosciute, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni stesse;

un rappresentante dei commercianti, scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

un rappresentante degli industriali, scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli istituti di credito, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative associazioni a carattere nazionale legalmente riconosciute.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

**ZANNINI**, Segretario:

#### Art. 12.

I servizi di cui all'articolo 10 sono dall'azienda affidati mediante asta pubblica o, in quanto ritenuto necessario, nei casi indicati dal regolamento dei servizi, mediante licitazione privata.

Qualora sia risultata infruttuosa l'asta pubblica o la licitazione privata, ovvero ricorrano eccezionali circostanze, da valutarsi dal consiglio d'amministrazione, ovvero si renda necessario, a parere del consiglio stesso, provvedere con urgenza nell'interesse dell'azienda, può essere disposto, con adeguata motivazione, che si proceda a trattativa privata.

**PRESIDENTE**. I senatori Veronesi, Cataldo, Bergamasco e Battaglia hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

\* **VERONESI**. Signor Presidente, nel mio intervento in sede di discussione

generale ho già diffusamente motivato la nostra convinzione che, per alleggerire questa azienda di Stato, sia utile ed opportuno sopprimere l'articolo 12, facendo esclusivo riferimento all'albo in cui vengono elencati i nominativi delle persone, private o giuridiche, che hanno la possibilità di ottenere affidamenti fino ad un certo tetto, e dando quindi la possibilità a costoro di assumere tali affidamenti entro il limite prescritto.

Non intendo pertanto dilungarmi ad illustrare il nostro emendamento che mira sostanzialmente a dare all'AIMA un'impostazione molto più liberale di quella stabilita nel disegno di legge; è opportuno rilevare anche che questa bardatura delle aste pubbliche presenta il pericolo di una politicizzazione di parte.

Mi riporto pertanto a quanto ho già detto e insisto per la votazione dell'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**T I B E R I , relatore.** La Commissione è contraria per il semplice motivo che ritiene che, così come è configurata l'azienda, non si possa fare a meno delle norme previste dall'articolo 12, che sono indispensabili per l'espletamento dei compiti dell'azienda stessa.

**F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Sono d'accordo con il relatore.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dai senatori Veronesi, Cataldo ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Marchisio, Conte, Santarelli, Gomez D'Ayala, Moretti e Compagnoni è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

**Z A N N I N I , Segretario:**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« L'azienda rende pubbliche, mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* e nei fogli di annunci legali di ciascuna provincia, le operazioni previste dall'articolo 10, con un preavviso per la presentazione delle domande di almeno 15 giorni, suddivise per comuni e per gruppi di comuni, con i relativi disciplinari.

Le cooperative, i consorzi agrari, i consorzi fra cooperative e gli enti di cui al precedente articolo 10 presentano nel termine predetto la domanda di concessione notificata all'azienda.

L'azienda, accertato il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il relativo espletamento del servizio, decide sull'accoglimento della domanda, sentito il parere del competente organo della Regione o, in mancanza, del comitato regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrato in conformità del disposto dell'articolo 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Qualora concorrano più domande per la stessa località, si provvede alla ripartizione delle concessioni tra i richiedenti.

In caso che non sia pervenuta alcuna domanda, l'azienda provvede in gestione diretta. A tal fine il prefetto, su conforme richiesta dell'azienda, dispone la requisizione di beni mobili e immobili, a norma del primo comma dell'articolo 835 del codice civile.

Ai fini della presente legge tutti i componenti del comitato regionale dell'agricoltura hanno voto deliberativo ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Conte ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**\* C O N T E .** Signor Presidente, l'articolo 12, che regola la materia dell'assegnazione ai vari concorrenti delle operazioni derivanti dall'istituzione dell'AIMA, fa soltanto un accenno al modo con cui questi incarichi vengono assegnati.

Questo articolo al primo comma dice testualmente: « I servizi di cui all'articolo 10 sono dall'azienda affidati mediante asta pubblica o, in quanto ritenuto necessario, nei casi indicati dal regolamento dei servizi, mediante licitazione privata ». Per il resto si parla del caso in cui l'asta pubblica o la licitazione sia risultata infruttuosa, cioè di un caso particolare.

Il disegno di legge non stabilisce chi dovrà emanare il « regolamento dei servizi », non dice se esso sarà deliberato dalla stessa azienda, dal consiglio d'amministrazione o dalla commissione, o invece dal Ministero dell'agricoltura. Si tratta, evidentemente, di una grave lacuna.

Una seconda questione che a noi sembra particolarmente importante è che in effetti, con la dizione del primo comma dell'articolo 12, diventa regola la licitazione privata e non l'asta pubblica. Ecco perchè a noi sembra che l'articolo 12 debba essere sostituito con un altro che fin da oggi, o fin dal momento dell'entrata in vigore del provvedimento, metta in condizione l'azienda di poter funzionare.

L'approvazione del disegno di legge in discussione è stata sollecitata più volte dall'onorevole Ministro e dal Gruppo socialista. Ricordo che in Commissione l'onorevole Ministro pregò innanzitutto la Commissione stessa di risolvere la questione in via legislativa, e fu la nostra opposizione che rinviò il provvedimento in Aula. Cioè, da parte del Governo, da parte della maggioranza governativa si è asserito che questa è una legge urgente.

Essa, ad ogni modo, essendo stata già modificata da questo ramo del Parlamento, sia pure per questioni di carattere formale e non sostanziale, e dovendo essere modificata ancora per la questione della copertura, dovrà tornare alla Camera dei deputati. Dove va allora a finire tutta questa fretta, se quando la legge sarà approvata e sarà entrata in vigore non potrà funzionare perchè il regolamento dei servizi non ci sarà ancora, e chissà quando arriverà?

A noi sembra che, per ragioni di coerenza con le argomentazioni della stessa maggioranza governativa e dello stesso Governo, la

legge dovrebbe disciplinare la funzione principale dell'azienda, cioè l'affidamento dei servizi derivanti dai compiti dell'azienda stessa. Ecco perchè noi abbiamo proposto una regolamentazione. Essa ci sembra equa, ci sembra democratica, ci sembra che tenga conto di tutte le esigenze, ed è perciò che proponiamo la sostituzione dell'articolo 12.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**T I B E R I , relatore.** Onorevole Presidente, in sostanza l'articolo proposto, sostitutivo dell'articolo 12, chiede la soppressione dell'albo dei soggetti ritenuti idonei ai compiti di acquisto, conservazione e vendita, previsti dall'azienda.

La Commissione ritiene che, in mancanza dell'albo, non sia possibile o sia difficile accertare i requisiti nel tempo previsto di 15 giorni.

Per quanto poi attiene al penultimo comma dell'articolo proposto, la Commissione osserva che la prevista gestione diretta già è contenuta nella sostanza dell'articolo 10, anche se la gestione diretta è prevista in via eccezionale.

Per questa ragione, e per altre che sono implicite e che contrastano con lo spirito generale del disegno di legge, la Commissione esprime avviso contrario.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**F E R R A R I - A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Io volevo dire quello che ha detto, in modo molto chiaro, il relatore. In particolare il relatore ha messo in evidenza che l'articolo 10 non esclude, anzi ammette che ci sia la gestione diretta. Infatti, l'articolo afferma che i compiti vengono affidati dall'azienda « di regola » a cooperative eccetera, il che significa che è consentita, qualora sia necessario, anche la gestione diretta. Non si prevede, nel testo, la requisizione dei magazzini, anche



perchè credo che non sarebbe il caso di ricorrere a tale soluzione: se vi è un'esigenza urgente di procedere, prima di requisire i magazzini avremo ben altre possibilità di azione. Per la prima parte il relatore ha detto molto bene che si tratta proprio di cambiare il sistema dell'affidamento dell'incarico, e quanto da lui indicato ci sembra risponda ad esigenze obiettive.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 12 proposto dal senatore Marchisio e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Marchisio, Conte, Gomez D'Ayala, Santarelli, Moretti e Samaritani sono stati presentati due emendamenti in via subordinata.

**Z A N N I N I** , Segretario:

*In via subordinata, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Sono escluse dal fare offerta per tutti i contratti, le persone o ditte che nell'eseguire operazioni, anche sotto forma di gestione per conto o semplicemente per incarico dello Stato, si siano rese colpevoli di negligenza o malafede oppure non abbiano tempestivamente reso i conti, o quando gli stessi non siano stati approvati dagli organi competenti »;

*in via subordinata, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« L'asta pubblica o la licitazione privata verrà effettuata col sistema della scheda segreta dell'amministrazione contenente il minimo ed il massimo ».

**P R E S I D E N T E** . Il senatore Marchisio ha facoltà di illustrare il primo di questi emendamenti.

**M A R C H I S I O** . Onorevoli colleghi, signor Ministro, questo emendamento potrebbe anche non avere necessità di essere

incluso in una legge. Ripeto quanto ho detto a proposito di un altro nostro emendamento. Purtroppo, però, data la situazione che tutti abbiamo vissuto e sofferto e che soffriamo ancora, abbiamo ritenuto di dover precisare nel testo di legge quali dovrebbero essere le conseguenze di un cattivo comportamento di un assunto di servizio per conto dell'AIMA. Crediamo che sia necessario farlo al fine che i provvedimenti conseguenti siano immediati ed automatici.

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**T I B E R I** , relatore. La Commissione ritiene che le norme generali sugli appalti cortengano un chiaro riferimento. Non si ravvisa pertanto la necessità giuridica di fare il richiamo contenuto in questo comma aggiuntivo.

**P R E S I D E N T E** . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**F E R R A R I - A G G R A D I** , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, il senatore Marchisio ha riconosciuto che questo emendamento è superfluo. Io vorrei dire qualcosa di più: esso costituisce una incredibile espressione di diffidenza o peggio verso il Governo. Io mi domando come qualcuno possa pensare che noi inseriamo negli albi enti che siano incorsi in irregolarità di questo tipo, che abbiano commesso negligenze, dimostrato malafede, non abbiano reso i conti o li abbiano presentati in modo tale da non poter essere approvati. Evidentemente simili ditte non saranno ritenute degne di essere iscritte nell'albo e quindi non ci sarà alcuna possibilità di assegnare loro il servizio.

Le assicuro in modo formale, comunque, e sono lieto di farlo, che casi di questo genere non saranno mai presi in considerazione.

**P R E S I D E N T E** . Senatore Marchisio, mantiene l'emendamento?

MARCHISIO. Dopo le assicurazioni dell'onorevole Ministro, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Marchisio ha facoltà di illustrare il secondo emendamento subordinato.

MARCHISIO. In questo caso non vi è nessuna diffidenza o altro. Qui c'è soltanto la volontà di impedire che anche involontariamente succedano guai. Le norme sull'asta pubblica e sulla licitazione privata prevedono le offerte o con il minimo o con il massimo, a seconda del tipo di offerta, se in diminuzione o in aumento, oppure le prevedono con tutti e due, minimo e massimo. Nella mia esperienza di amministratore pubblico ho dovuto presiedere molte sedute d'asta o di offerte a licitazione privata. Ritengo che nell'interesse della cosa pubblica si dovrebbe sempre stabilire il minimo e il massimo per avere una fascia entro la quale le offerte possano essere giudicate opportune ed utili sotto tutti gli aspetti.

Mi spiego. Non vorrei che domani un operatore qualunque, per una ragione particolare, offrisse di fare il servizio ad un prezzo irrisorio, contando poi di rivalersi nell'esecuzione del servizio sopra i produttori, svalutando il prodotto più di quello che deve essere svalutato, o non valutandolo nel giusto modo. Per questo ho pensato che sarebbe necessario stabilire che mai durante queste aste, concorsi o licitazioni private si possa seguire un sistema che non sia quello del massimo e del minimo, che del resto è contemplato appunto nella contabilità dello Stato per quanto riguarda le aste e i contratti pubblici.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TIBERI, *relatore*. Il comma proposto prevede sostanzialmente dettagli di natura amministrativa che vanno lasciati alla discrezione del consiglio di amministrazione o addirittura della direzione. Per questa ragione la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alla dichiarazione del relatore, aggiungendo però che in via di principio sono d'accordo con la indicazione fatta dal senatore Marchisio, che dovrà costituire, credo, la norma generale di azione dell'azienda. Comunque, come ha opportunamente affermato il relatore, riteniamo che questa materia sia di competenza di un'azienda, e che sia inutile limitare un compito che va svolto secondo le concrete situazioni.

PRESIDENTE. Senatore Marchisio, mantiene l'emendamento?

MARCHISIO. Considerato che il signor Ministro si è dichiarato d'accordo in linea di principio nei confronti della nostra preoccupazione e della nostra esigenza, riteniamo opportuno ritirare l'emendamento, confidando nell'applicazione pratica di queste norme che sono norme cautelative normali per la Pubblica Amministrazione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Da parte dei senatori Marchisio, Conte, Samaritani, Moretti, Gomez D'Ayala e Compagnoni è stato presentato un articolo 12-bis. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

**Art. 12-bis.**

L'azienda è autorizzata a stipulare apposite convenzioni bancarie allo scopo di assicurare il finanziamento delle operazioni previste dall'articolo 1 della presente legge.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Approfitando del fatto che vi è un po' di esitazione nel prendere la parola vorrei fare un chiarimento e chiedere, quindi, di non insistere sulla votazione dell'articolo aggiuntivo. Il problema è stato da noi esaminato e considerato in quest'Aula quando abbiamo votato l'articolo 10. In quella sede si era proposto di eliminare il finanziamento che doveva essere, invece, assicurato dall'ente che partecipa alla gara.

Tale proposta non è stata accolta dall'Aula. Ora la questione viene ripresa in una forma che non ripete il testo dell'articolo 10, ma in certo qual modo ugualmente dispone che la cooperativa o l'ente che partecipa alla gara deve assumersi la responsabilità di assicurare il finanziamento, aggiungendo che l'azienda stipulerà delle convenzioni con le banche al fine di accertare e assicurare che le banche stesse diano alle cooperative i soldi di cui hanno bisogno. A questo punto vorrei dire che tale lavoro è stato fatto da noi come Ministero della agricoltura: anzi, quando noi parlavamo delle difficoltà incontrate l'anno scorso, intendevamo proprio riferirci al fatto che ci siamo trovati di fronte a una previsione di 15, 20 milioni di quintali da ammassare — tale poteva essere l'ipotesi — con un impegno finanziario veramente cospicuo e con conseguente difficoltà di ottenere dalle banche i mezzi necessari. Le banche, infatti, non solo hanno il problema di fornire tali somme, ma anche il problema di veder soddisfatte l'esigenza di opportune garanzie e l'esigenza di un idoneo tasso di interesse. L'anno scorso fu avanzata fra l'altro la proposta di aumentare notevolmente il tasso di interesse in relazione alla situazione in cui allora si trovava il mercato finanziario. Allora il Ministero dell'agricoltura ed io personalmente ci siamo adoperati per risolvere tutti questi problemi e per assicurarci che il sistema bancario — e la Banca d'Italia ci diede in tal senso una collaborazione veramente preziosa — avrebbe messo a disposizione queste somme anche senza avere la certezza

del riscontro. La Banca d'Italia disse che essa avrebbe dato il riscontro quando ne avesse accertata concretamente la necessità in relazione alla liquidità dei singoli istituti. Noi trattammo anche il tasso d'interesse, trovando soluzioni che riteniamo siano state soddisfacenti.

Noi abbiamo fatto questo e lo faremo ancora. Rimane un solo punto, del quale dovette prendere atto: quello della garanzia. Non possiamo in alcun modo impedire che le banche, nel momento in cui danno somme cospicue, esprimano una propria valutazione sulla fiducia che le singole ditte possono meritare. Il problema è limitato a questo. Per tutto il resto, come negli anni scorsi, noi avremo interesse nel futuro ad intervenire ed a mettere ogni cura per risolvere il problema che è stato sollevato e che certamente esiste. Una soluzione, pertanto, poteva essere quella di fornire l'azienda di parecchie decine di miliardi sì da evitare la necessità del ricorso alle banche. Abbiamo invece adottato una soluzione che, anche se non soddisfa in pieno le esigenze da noi prospettate, le soddisfa tuttavia in larghissima parte lasciando insoddisfatto l'unico punto della valutazione sulla garanzia che rimane invece affidata al responsabile giudizio delle banche.

In questo senso ritengo che sarebbe opportuno non mettere in votazione l'emendamento proposto, dando io la piena assicurazione che, come abbiamo fatto per il passato, faremo per il futuro tutto quanto è necessario per assicurare il finanziamento, e avremo un occhio particolarmente attento per quelle cooperative che magari per la prima volta assumono questa responsabilità.

P R E S I D E N T E . Senatore Marchisio, mantiene l'emendamento?

M A R C H I S I O . Signor Presidente, accetto la richiesta del signor Ministro di non far porre in votazione l'emendamento, con una mia dichiarazione che resta a verbale. Oltre tutti gli aspetti, che io condivido, rappresentati dal signor Ministro per quanto riguarda queste operazioni di finanziamento, ce n'è un altro: si limiterebbero a quelli

se le banche e gli istituti finanziari fossero più guidati dallo Stato, dalla Banca d'Italia, se non fossero cavalli sciolti che possono fare quel che vogliono.

Io mi preoccupo invece per il caso in cui una filiale di una qualsiasi banca si troverà di fronte alla richiesta di una cooperativa e alla richiesta di un suo vecchio operatore privato, affezionato cliente. La banca troverà tutte le scuse e tutti i pretesti possibili per favorire la richiesta del suo operatore privato, vecchio cliente, e non quella della cooperativa, di cui si diffida sempre.

Era questo che volevo dire: che il Ministero intervenga, eventualmente su richiesta degli interessati, anche in questa direzione, per quanto possibile tenendo presente che le banche sono ancora enti privati.

FERRARI - AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Me ne faccio carico, senatore Marchisio.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 13. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

#### Art. 13.

I rischi delle operazioni di acquisto, di vendita, di conservazione e di trasporto, sono a carico dell'assuntore dei servizi di cui all'articolo 10.

Nel disciplinare sono determinati i compensi dovuti all'assuntore per il servizio e le penalità a carico dell'assuntore per le eventuali inadempienze.

Il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione è trasferito alla nuova campagna e alla ulteriore gestione provvede lo stesso assuntore del servizio, al quale è dovuto un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo finale di intervento della campagna scaduta e quello iniziale della nuova campagna, per la quantità di prodotto trasferita.

Compete all'azienda la differenza tra i prezzi indicativo e di intervento, vigenti all'atto della vendita da parte dell'assuntore, per le quantità vendute.

PRESIDENTE. I senatori Veronesi, Cataldo, Bergamasco e Battaglia hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, nel terzo comma, dopo le parole: « ulteriore gestione » le altre: « di tale parte di prodotto invenduto »

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

\* VERONESI. Saremmo pronti a ritirare questo emendamento se il relatore e il Ministro ci dessero assicurazione che lo spirito della nostra proposta è accolto. Poichè infatti il terzo comma è equivoco nella sua formulazione, noi non vorremmo che gli affidamenti in esso compresi, e che riteniamo debbano essere annuali e non debbano superare la gestione, possano poi diventare di fatto pluriennali. Se il relatore e il Ministro ci danno assicurazione che la gestione pluriennale si riferisce soltanto alla parte invenduta del prodotto, noi ritiriamo il nostro emendamento.

FERRARI - AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La vostra diffidenza non ha limiti! Infatti sono d'accordo; questa sarà la realtà.

VERONESI. Signor Ministro, la ringraziamo, ma non si tratta di diffidenza bensì di retta interpretazione della legge. Comunque, rinunziamo all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Da parte dei senatori Marchisio, Santarelli, Gomez D'Ayala, Conte, Compagnoni e Moretti è stato presentato un articolo 13-bis. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

#### Art. 13-bis.

I produttori agricoli che conferiscono i loro prodotti possono farsi rappresentare ed assistere, nelle operazioni di pesatura

e di prelevamento dei campioni, all'atto della consegna di ogni singola partita, nelle eventuali analisi dei campioni e in ogni altra operazione eventualmente occorrente, da qualsiasi associazione di loro fiducia, da essi delegata.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Marchisio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**M A R C H I S I O .** Non vorrei far perdere molto tempo al Senato ed al Ministro su tale questione, ma questo è un emendamento cui tengo in modo particolare. Signor Ministro, conosco la sua risposta, almeno me la immagino: che questo è garantito dal codice civile. Ora, con questa risposta non sono sufficientemente tranquillo perchè ho vissuto queste cose e ho dovuto lottare contro gli organi dell'Ente risi che defraudavano letteralmente i risicoltori sulla pesatura del riso: bastava stringere un bullo, si rompeva di più il riso e anzichè dare il 60 dava il 58, il 57. Li defraudavano sulla valutazione della umidità, tanto che un lontano giorno, in una grande assemblea tenutasi in un teatro di Vercelli pieno di risicoltori, l'Ente risi, che era venuto con ben altro spirito ha dovuto piegarsi di fronte all'evidenza. Avevo infatti fatto controllare dal Laboratorio provinciale di igiene e profilassi ed avevo i certificati circa la umidità del riso, pertanto l'Ente risi ha dovuto restituire tutti i soldi.

È vero, onorevole Ministro, che in linea di massima il potere di delegare e farsi rappresentare esiste nel codice civile, ma non è sufficiente, perchè sono centinaia i risicoltori che portano i campioni e non sempre riescono a superare gli ostacoli pratici per poter farsi rappresentare da chi vogliono. Mi rendo conto che formulazioni di questo tipo in una legge non ci dovrebbero essere, dovrebbero essere scritte nel libro del costume italiano. D'accordo, io però sono certo che se non ci sarà qualcosa di stabilito, di preciso che obblighi gli assuntori dei servizi a riconoscere i rappresentanti dei produttori *sic et simpliciter* senza bisogno di deleghe notarili, in pratica seguirà ad

accadere quello che è accaduto per il passato.

Io sarei disposto a ritirare questo emendamento qualora il signor Ministro si impegnasse a far mettere delle clausole nei contratti, cioè qualcosa che garantisca questo diritto a farsi rappresentare durante queste operazioni.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, in fondo il senatore Marchisio ha anticipato la mia risposta riconoscendo che il suo emendamento non solo è superfluo, ma costituisce materia da non mettere in una legge. Se avesse presentato un ordine del giorno lo avrei accettato senza alcuna riserva. Questo è un principio che, come ha detto il senatore Marchisio, dovrebbe essere scritto nel libro del vivere progredito e civile del nostro Paese; è ovvio, d'altra parte, che le persone che consegnano — si tratta di un contratto di compra-vendita — il proprio prodotto hanno diritto di farsi rappresentare da persone o organizzazioni di loro fiducia. Queste saranno gradite e verranno, vorrei dire, aiutate in ogni modo, però non possiamo mettere ciò nella legge e neppure, mi consenta, nel contratto: non possiamo infatti inserire in un contratto che noi ci impegniamo a rispettare le norme del codice civile o del costume democratico di un Paese. Come ripeto, se lei avesse presentato un ordine del giorno in questo senso lo avrei accettato, e mi pare che questa dichiarazione, rimanendo agli atti, possa valere come se lei questo ordine del giorno avesse presentato.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Marchisio, mantiene l'emendamento?

**M A R C H I S I O .** Come già è accaduto ieri, seguendo la prassi io trasformo questo emendamento in ordine del giorno, ritenendolo già accettato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Sta bene.

Si dia allora lettura dell'articolo 14.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 14.

L'assuntore dei servizi può procurarsi i mezzi necessari per effettuare gli acquisti mediante operazioni di credito garantite da privilegio sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

La girata delle cambiali, eventualmente rilasciate, e rappresentative del credito privilegiato, produce anche il trasferimento del privilegio.

Chiunque faccia valere il suo credito, anche privilegiato, sui prodotti acquistati dall'assuntore e sulle somme ricavate dalla vendita, surroga l'assuntore stesso nelle obbligazioni che questi aveva con l'azienda di Stato per gli interventi di mercato.

P R E S I D E N T E . I senatori Veronesi, Cataldo, Bergamasco e Battaglia hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 14.

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 14 in verità è già stato illustrato ieri dal collega Veronesi il quale ha, sia pur brevemente, spiegato le ragioni che militano a sostegno della nostra richiesta di soppressione. Il mio breve intervento vuole avere un'altra portata e un altro fine: quello di richiamare l'attenzione della Commissione, del Ministro e di tutti gli onorevoli colleghi sul significato della norma e sulle espressioni che dal legislatore vengono adoperate per tradurre in comandi concreti le istanze e le esigenze che stanno a premessa e a fondamento della norma che è sottoposta alla nostra approvazione.

L'articolo 14 si compone di tre commi con i quali è facile vedere che si vogliono esprimere determinate regole e conseguire determinati risultati. Anzitutto si vuole creare un privilegio su mobili quale causa legittima di prelazione per il credito derivante da mutuo o da dazione o messa a disposizione di somme occorrenti e destinate all'acquisto dei prodotti. Il secondo comma mette in evidenza un'altra caratteristica di codesto credito privilegiato: se il credito è incorporato in una cambiale, attraverso la girata della cambiale stessa non soltanto, come è normale, il credito passa da una mano all'altra, ma si determina anche il trasferimento del privilegio. Nel terzo comma è prevista una ipotesi particolare, direi rara se non unica: l'ipotesi che ci sia un terzo, un creditore dell'assuntore che faccia valere il proprio credito, anche privilegiato, sui prodotti acquistati dall'assuntore e sulle somme ricavate dalla vendita, e si dice che qualora codesto creditore faccia valere il proprio credito, anche privilegiato, sui prodotti o sulle somme, surroga l'assuntore nelle obbligazioni che questi aveva con l'azienda di Stato per gli interventi di mercato.

Che il significato della norma sia chiaro a me non pare. Certo tutte le norme sono chiare se ci si ferma al significato letterale. È normale che qualsiasi interprete, avendo a che fare con termini, con espressioni proprie della nostra lingua, riesca a capire quale è il significato delle parole. Noi qui invece andiamo alla ricerca della volontà del legislatore e, prima che ce lo dica l'interprete, dobbiamo porci un problema di coscienza, cioè dobbiamo sapere che cosa vogliamo noi legislatori. Prima dell'interprete è giusto che lo sappia il legislatore.

Tale problema non si pone soltanto per questa singola norma, ma potrebbe porsi in tante altre occasioni consimili o identiche: si tratta per noi dell'esigenza ineliminabile di andare alla ricerca in questa sede, prima che ciascuno di noi sia chiamato a votare a favore o contro la disposizione, del significato della norma, cioè della vera volontà del legislatore; e mi pare che ci siano parecchie difficoltà in questo senso.

A tale scopo io vorrei rivolgere una serie di domande consistenti tutte in espressioni di incertezza, e gradirei vivamente che da parte del relatore, così diligente ed attento, e da parte del Ministro venissero dei chiarimenti che mi auguro completi ed esaurienti in modo tale che la coscienza di ciascuno di noi, sia pure su questo limitato e specifico problema, fosse rasserenata.

In questo articolo tra l'altro si parla di privilegio sui prodotti acquistati e sulle somme ricavate. Io gradirei sapere se si tratta di un privilegio speciale o generale. La risposta potrebbe esser facile: è un privilegio speciale su mobili, su prodotti. La cosa può andare, è accessibile, è normale.

Ma, ammesso che possa esistere questo privilegio sui prodotti acquistati, gradirei sapere se è un privilegio legale o un privilegio convenzionale e, ancora, se è un privilegio legale o convenzionale assistito da particolari forme di pubblicità.

Gradirei altresì un chiarimento su un altro punto: desidererei cioè sapere come codesto privilegio possa rivolgersi tecnicamente — e dicendo tecnicamente intendo riferirmi al modo di operare del fenomeno e quindi ai suoi aspetti pratici — ammesso che sia costituito, alle somme ricavate dalla vendita. Qui infatti non si dice in che modo questa vendita è attuata, come e da chi; si parla soltanto di « somme ricavate dalla vendita ».

È a tutti noto che per taluni privilegi, e precisamente privilegi sulle cose assicurate, privilegi su determinati beni immobili relativamente ai quali si costituisca una servitù, privilegi relativi a determinati immobili nei cui confronti si costituisca coattivamente una comunione (ad esempio su un muro divisorio), privilegi relativi a determinati immobili in ordine ai quali intervenga una espropriazione per pubblico interesse, è a tutti noto, dicevo, che in queste quattro ipotesi si applica quel principio che ci proviene dal diritto romano, per vecchia tradizione, per cui *pretium*, cioè l'indennità, *succedit in locum rei*. Qui noi assistiamo ad un fenomeno di sostituzione, di modificazione oggettiva del credito, e quindi del privilegio che come accessorio si

accompagna al credito. Invece noi non abbiamo nessuna possibilità di aggancio, nessuna possibilità di collegare la somma ricavata dalla vendita al prodotto su cui esiste il privilegio. Quindi gradirei un chiarimento preciso su questo punto, perchè altrimenti sarei tentato di ritenere che ci sono delle parole in libertà, e questo non sarebbe riguardoso per ciascuno di noi e per il Parlamento.

C'è ancora da aggiungere che la possibilità che il privilegio passi sul *pretium* al posto della *res* si ha in relazione a beni immobili o a mobili registrati. Qui noi invece siamo in presenza di mobili. La possibilità del passaggio del privilegio sul *pretium* è possibile perchè vi è un immobile o un mobile registrato, onde è garantita sufficientemente l'esigenza di pubblicità per la iscrizione che relativamente ai beni immobili e ai mobili registrati è possibile fare. Non mi sembra però che un'esigenza del genere possa essere appagata relativamente a dei semplici beni mobili quali sono i prodotti che vengono acquistati con le somme provenienti da una apertura di credito, da una anticipazione bancaria o da un normale mutuo.

Non si dice nulla, e lo accennavo poco fa, per quanto riguarda le forme di pubblicità. Ma, quel che forse è più grave, non si dice nulla circa il grado di preferenza. Mi si può obiettare che, non dicendo nulla il legislatore, si voglia fare riferimento alla disciplina del codice civile che stabilisce che quando non viene indicato il grado di preferenza il privilegio prende grado dopo quelli che sono specificamente previsti dal codice civile. Ma è proprio questa l'intenzione del legislatore? Relativamente ad una operazione di apertura di credito, di anticipazione bancaria o di mutuo, cioè relativamente ad una operazione di finanziamento che quasi tradizionalmente segue e deve seguire determinate vie, è possibile consentire che il privilegio previsto da questa legge, che dovrebbe essere diverso dagli altri privilegi previsti dalle leggi speciali, non debba avere nessun grado e debba restare in coda a tutti gli altri privilegi che sono previsti dal codice civile? Anche questo non mi pare che sia

logico e razionale, e soprattutto non mi pare che emerga da una chiara e cosciente volontà del legislatore al riguardo.

Nel secondo comma, come dicevo, è prevista l'ipotesi che il credito — codesto credito dell'Istituto di credito o del privato per dar modo all'assuntore di avere i mezzi occorrenti per l'acquisto dei prodotti — sia incorporato in un titolo, in una cambiale, e che la cambiale giri, cioè sia oggetto di girata.

Non si fa riferimento, qui, al fenomeno normale della circolazione cambiaria; qui è prevista soltanto l'ipotesi della girata. Non si dice di che girata si tratti, se di una girata propria, di una girata per l'incasso o di una girata per garanzia; non si dice nulla. Si parla di girata, mentre si sa bene — tutti lo sappiamo — che a seconda del tipo di girata diversi sono gli effetti giuridici che dall'atto stesso conseguono.

E poi, come si spiega questa ambulatorietà del privilegio relativamente ad un credito che è incorporato nel titolo, ma relativamente ad un titolo che ha una caratteristica fondamentale, cioè quella dell'autonomia delle singole obbligazioni cambiarie?

Allora il privilegio sarebbe accessorio soltanto all'obbligazione principale documentata nel titolo da parte dell'emittente che lo ha creato, e non anche relativamente alle altre obbligazioni che possono essere collegate alla prima, oltre che sul piano cambiario, anche sul terreno della provvista o addirittura sul terreno della contrattazione.

Quindi si potrebbe arrivare a questo risultato: l'assuntore consegue, attraverso la circolazione del titolo, le somme che avrebbe dovuto o che dovrebbe versare all'Istituto che ha fatto il finanziamento e non le versa all'Istituto stesso, e poi l'Istituto è costretto ad agire nei confronti del solo assuntore (e allora il credito potrebbe essere privilegiato); ma può agire nei confronti degli altri giranti? Questo è il quesito che io pongo all'attenzione dei colleghi.

Nel terzo comma, poi, è prevista una ipotesi alla quale gradirei che i colleghi prestassero un po' di attenzione. Mi spiace di dovermi dilungare, signor Ministro, ma le leggi sono fatte anche di disposizioni che debbo-

no essere interpretate. Mi rendo conto che questa è una legge che ha la sua massima importanza dal punto di vista economico, dal punto di vista della tecnica aziendale e della tecnica agraria, dal punto di vista economico-politico e così via, ma deve avere, come ogni legge, un suo rilievo dal punto di vista giuridico e della tecnica legislativa.

Dicevo, a proposito del terzo comma, che noi saremmo in presenza, se la norma restasse nei termini in cui è, di un caso nuovo; o, più esattamente, un'altra ipotesi può essere, sia pure alla lontana, richiamata ed è l'ipotesi della successione *mortis causa*. Ma qui siamo ben lontani dall'ipotesi che i debiti ineriscono ai *bona*, cioè che debbono passare a coloro che beneficiano di una determinata situazione; siamo lontani dall'ipotesi della successione *mortis causa*.

Ora, io desidererei sapere come si può concepire e costruire giuridicamente — noi adoperando queste espressioni diamo vita ad una figura e la dobbiamo giustificare — come si può dare vita ad una surrogazione che non è vera surrogazione, ma che è un accollo in senso tecnico.

Il Governo, quale presentatore del disegno di legge, in questo terzo comma dice che il creditore anche non privilegiato che faccia valere il proprio credito nei confronti del prodotto acquistato dall'assuntore o sulle somme derivate dalla vendita del prodotto surroga l'assuntore nell'obbligazione verso l'AIMA. È chiaro che il termine « surroga » è adoperato in maniera non tecnica. Qui non ricorre nessuna ipotesi di surrogazione, ma il termine è adoperato nel senso generico di sostituzione.

Quando si dice che il creditore, il quale faccia tutto quello che abbiamo visto, si sostituisce ad un debitore, evidentemente si dà vita ad un fenomeno di accollo. Sarebbe un'ipotesi di accollo *ex lege*. Sarebbe legittimo chiedersi: è un accollo privativo o un accollo cumulativo? E entro quali limiti? E se è un accollo, cumulativo o privativo, si può consentire che il terzo, il quale agisca per recuperare il proprio modesto credito sul prodotto dell'assuntore del servizio, debba, per il semplice fatto che ha ottenuto la



esazione del credito, diventare debitore anche per somme maggiori nei confronti dell'AIMA? Sarebbe una cosa assurda.

E poi, quali sono queste obbligazioni che l'assuntore ha nei confronti dell'AIMA? Da un esame, sia pure non approfondito, del disegno di legge, a me pare che si possano individuare due ipotesi di obbligazioni e precisamente quelle previste dal secondo e dal quarto comma dell'articolo 13, laddove si dice che nel disciplinare sono determinate le penalità a carico dell'assuntore per le eventuali inadempienze e che compete all'azienda la differenza tra i prezzi indicativi e di intervento, vigenti all'atto della vendita da parte dell'assuntore, per le quantità vendute. Non credo che ce ne siano delle altre e sarei lieto se potessi essere smentito su questo punto.

Ad ogni modo la norma è formulata in termini così generici che di fronte a qualsiasi altra obbligazione eventualmente discendente dal disciplinare, cioè se si dovesse verificare l'ipotesi concreta che il terzo creditore abbia agito ed abbia ottenuto il soddisfacimento delle proprie ragioni sul prodotto e sulle somme ricavate, le conseguenze sarebbero assurde. Infatti codesto creditore, per aver fatto valere le proprie ragioni, verrebbe ad essere gravato da obblighi, che non si può escludere che siano molto onerosi, nei confronti dell'azienda.

Questi sono alcuni degli interrogativi che si possono porre. Attraverso un ulteriore esame, che mi guardo bene dal fare, se ne potrebbero porre tanti altri. Il che significa che le leggi, anche le migliori, solo che si prestino un po' di attenzione, rivelano la necessità di essere sottoposte ad un controllo rigoroso non al puro fine di fare dell'accademia, ma allo scopo doveroso di sapere quali sono gli intendimenti del legislatore, in modo che l'interprete sia in grado di applicare le norme legislative secondo l'effettiva volontà del legislatore al caso concreto.

Desidererei, dunque, questi chiarimenti. Mi auguro che siano precisi, e tali da dissipare i dubbi e le incertezze in cui noi ci muoviamo sia pure in questo limitatissimo settore. È quasi un esempio che si è voluto

fare nell'interpretazione di questa legge. Abbiamo scelto l'articolo 14 come campione ma potevamo prendere in considerazione anche altri articoli. Sarei perciò molto grato se mi venissero dalle possibili fonti i chiarimenti e le precisazioni che ho chiesto. (*Applausi dal centro-destra*).

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**T I B E R I , relatore.** L'interpretazione della Commissione è la seguente. Il creditore viene surrogato nei diritti e nei privilegi dell'assuntore ed è di conseguenza fondato giuridicamente che risponda verso l'azienda di eventuali obbligazioni. L'azienda in caso contrario potrebbe essere defraudata di eventuali crediti che essa vanta verso l'assuntore.

In altre parole, nel rapporto che si instaura tra creditore ed assuntore, cioè tra istituto di credito ed appaltatore, potrebbe avvenire che per regolamenti eventuali la partita si esaurisse fra i due e ne restasse fuori l'azienda, la quale potrebbe essere creditrice dell'assuntore. Ciò può non avvenire, ma trattandosi di una azienda di Stato si è voluta prevedere ogni eventualità e tutelare gli interessi dell'azienda stessa. Ciò detto dichiaro che la Commissione si rimette al parere del Governo.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Onorevole Presidente, il senatore Trimarchi ha detto giustamente che nell'approvare le nostre leggi dobbiamo considerarne innanzi tutto il valore e il significato politico, le conseguenze economiche, l'incidenza che queste leggi possono avere sulla vita del nostro Paese: però dobbiamo farci carico anche degli aspetti giuridici, se non altro perché andiamo a portare innovazioni in un campo nel quale è necessario procedere con molta attenzione. Infatti il diritto è il diritto, e

verso di esso noi dobbiamo mostrare molta deferenza e molto riguardo.

P A C E . Siamo in uno Stato di diritto!

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esattamente, ed è per questo motivo che io ho ascoltato attentamente il senatore Trimarchi, nonostante la sua impressione che io fossi disattento: non lo ero affatto, ma stavo solo cercando di consultare i membri della Commissione per approfondire il problema. Il senatore Trimarchi ha fatto una disamina molto acuta e con molta abilità ci ha posto una serie di interrogativi che, in realtà, è stata una serie di critiche. Egli ha detto che noi, introducendo questa norma, daremmo luogo a determinate conseguenze e rischieremmo di incidere sotto diversi aspetti sul normale svolgimento di certi rapporti. Senatore Trimarchi, le debbo dire che questo comma, nonostante lei si sia rivolto al Governo, non era contenuto nel testo governativo, ma è stato introdotto dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati; il Senato potrà prendere atto di questo dai documenti. Riconosco che qui si prevede una forma di garanzia dei diritti dell'azienda che si discosta dagli schemi consueti e che, come lei ha messo in risalto, può apparire sfavorevole, per gli altri creditori dell'assuntore, in quanto — ed è questo il punto — noi rischiamo di creare per essi delle pregiudiziali e quindi di mettere l'assuntore in una determinata condizione. Mi feci premura di indicare questa situazione alla Commissione della Camera — qui tra l'altro, come ha fatto presente il relatore, siamo andati ad un caso limite — ma prevalse il principio che le ragioni di credito dell'azienda, in quanto corrispondono a un interesse pubblico (si è voluto mettere in risalto l'interesse pubblico dell'azienda), debbono prevalere rispetto agli interessi dei creditori privati dell'assuntore. Questo è il principio al quale si è ispirata la Commissione agricoltura della Camera dei deputati e che poi è stato accolto dall'Assemblea. Mi rendo perfettamente conto che questo comma pone i pro-

blemi che il senatore Trimarchi ha indicato: ed è per questo che ho illustrato come si è venuta formando la valutazione della Camera. Non le nascondo che il Governo, a questo riguardo, non ha una posizione particolare: ci siamo inchinati alla volontà di quel ramo del Parlamento.

Per tutti questi motivi non devo fare particolari considerazioni e quindi mi rimetto alla volontà del Senato.

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Vorrei fare una semplice constatazione. La risposta del relatore e dell'onorevole Ministro si riferisce soltanto al terzo comma; circa i primi due commi non è stata fornita alcuna precisazione.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per i primi due commi implicitamente respingo ogni emendamento: il nostro dubbio si riferiva soltanto al terzo comma.

T R I M A R C H I . Per quanto riguarda il terzo comma, l'impostazione data al problema da parte del signor Ministro è apprezzabile, perchè ha posto tale problema sul piano della prevalenza dell'interesse pubblico nei confronti dell'interesse privato. Desidererei però sapere fino a che punto l'interesse privato deve cedere davanti all'interesse pubblico. Questo, più che un problema di dosaggio degli interessi, pubblico o privato, è un problema di tecnica legislativa. In sostanza, poco fa mi era parso di essere stato sufficientemente chiaro nel precisare che non mi pare logico, giusto e accettabile che un creditore dell'assuntore per mille lire, per il semplice fatto di avere ottenuto la realizzazione del proprio credito sul prodotto, debba rispondere eventualmente per una cifra notevolmente superiore nei confronti dell'AIMA. Qui non è più un problema di prevalenza dell'interesse pubblico nei confronti dell'interesse privato, bensì una forma di responsabilità del terzo,

e non mi pare che questa sia un'ipotesi possibile.

Gradirei quindi da parte del signor Ministro un chiarimento su questo punto, ma, se questo non è possibile, che almeno i colleghi vogliano considerare le conseguenze gravi alle quali si va incontro nel caso che la norma rimanga nei termini in cui è attualmente.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Più di quello che ho detto non posso dire: mi son fatto carico della preoccupazione del senatore Trimarchi, riconoscendone la fondatezza soprattutto per quel che riguarda l'aspetto giuridico. Per il resto ho ricordato l'atteggiamento della Camera e non posso che rimettermi al Senato.

PRESIDENTE. I presentatori mantengono l'emendamento?

TRIMARCHI. Signor Presidente, per quanto riguarda i primi due commi non vi è nessuna proposta di emendamento e quindi *nulla quaestio*. Per l'emendamento al terzo comma avrei ragione di insistere.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo proposto dai senatori Veronesi, Cataldo, Bergamasco e Battaglia. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo successivo.

ZANNINI, *Segretario*:

#### Art. 15.

L'azienda dispone ed esegue periodicamente accertamenti ed ispezioni sulla gestione degli assuntori del servizio di cui all'articolo 10 della presente legge, adottando i conseguenti provvedimenti.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato proposto un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Veronesi, Cataldo, Bergamasco e Battaglia. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

*Dopo le parole: «L'azienda dispone ed esegue periodicamente», inserire le altre: « , a mezzo della Guardia di finanza, ».*

PRESIDENTE. Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

VERONESI. Credo di averlo già ampiamente illustrato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TIBERI, *relatore*. La Commissione, signor Presidente, ritiene che la precisazione richiesta non abbia senso, perchè la azienda come tale può ben servirsi del suo personale specializzato. Pertanto la Commissione è contraria all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Qui si verrebbe a limitare la potestà dell'azienda. Faccio inoltre presente che qui si tratta di una materia che non è di competenza della Guardia di finanza. Pertanto non possiamo accettare l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Veronesi, Cataldo, Bergamasco e Battaglia. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 16.

**Z A N N I N I , Segretario:**

**Art. 16.**

All'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, per le spese generali di funzionamento, la somma annua di lire 600 milioni a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

**D I R O C C O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**D I R O C C O .** Onorevole Presidente, un ulteriore e più approfondito esame della parte finanziaria del disegno di legge, allo scopo di meglio assicurare la copertura della legge stessa, ha indotto la Commissione a presentare, in sostituzione di alcuni degli emendamenti che aveva già proposto, altri emendamenti, e precisamente uno all'articolo 16, uno all'articolo 21 e uno all'articolo 22.

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura di questi emendamenti presentati dalla Commissione.

**Z A N N I N I , Segretario:**

**Art. 16.**

*Aggiungere il seguente comma:*

« Per l'anno finanziario 1966 tale contributo è fissato in lire 600.000.000, indipendentemente dalla data di entrata in funzione dell'azienda ».

**Art. 21.**

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 19 del 4 aprile 1962, è aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'azienda, al quale verrà fatto affluire un fondo di lire 3.000.000.000 mediante versamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

**Art. 22.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« All'onere di lire 3.000.000.000 previsto dal primo comma dell'articolo 21 si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo di cui al capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Agli oneri di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 relativi alle campagne di commercializzazione 1964-1965 e 1965-1966 valutati in complessive lire 5.100.000.000 ed a quello di lire 600.000.000 di cui al precedente articolo 16, si provvede per lire 600.000.000 col gettito dell'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito istituita con la legge 21 ottobre 1964, n. 1012, e per lire 5.100.000.000 con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 del predetto stato di previsione per l'anno 1966 ».

**V E R O N E S I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

\* **V E R O N E S I .** Signor Presidente, non mi risulta, come Segretario del Gruppo del Partito liberale italiano, che vi sia stata una convocazione dell'8ª Commissione, e siccome ho sentito dire che questi emendamenti sono stati presentati dalla Commissione ciò mi meravaglia molto. Chiedo pertanto che gli emendamenti presentati siano

firmati dai singoli senatori, in quanto non si può parlare di emendamenti della Commissione.

D I R O C C O Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I R O C C O . Convinto della fondatezza e necessità degli emendamenti, non ho difficoltà a sottoscriverli a titolo personale insieme ai senatori Bolettieri, Murdaca, Tiberi, Giraud, Carelli, Focaccia, Schiavone, Russo, Tedeschi e Tortora. Comunque, nella redazione degli emendamenti, non ho ommesso di consultare i membri della maggioranza della Commissione.

P R E S I D E N T E . Allora questi emendamenti risultano presentati dai senatori Di Rocco, Bolettieri ed altri.

Faccio presente che su tali emendamenti occorre conoscere il parere della Commissione finanze e tesoro. Senatore Martinelli, lei è in grado di esprimere tale parere?

M A R T I N E L L I . Onorevole Presidente, io sono pronto ad esprimere il mio personale parere sugli emendamenti in questo momento formalmente presentati.

Non sono però in grado di esprimere il parere formale della Commissione perchè la Commissione non può avere preso conoscenza di questi emendamenti finchè non sono stati annunciati in Aula. Ed allora io chiedo alla sua cortesia, signor Presidente, di permettere che la Commissione finanze e tesoro si riunisca per breve tempo in modo da poter poi esprimere il suo parere.

P R E S I D E N T E . Sospendo allora la seduta per trenta minuti.

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

*(La seduta, sospesa alle ore 18,20, è ripresa alle ore 18,50).*

M A R T I N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N E L L I . Onorevole Presidente, la Commissione ha esaminato gli emendamenti che sono stati qui presentati dal senatore Di Rocco ed ha riscontrato che essi sono molto più aderenti, anzi rigorosamente aderenti, alle norme dell'articolo 81 della Costituzione, concernente la copertura di ogni nuova o maggiore spesa. Conseguentemente esprime, per il mio tramite, parere favorevole agli stessi; si riserva però, per ognuno di tali emendamenti, di

suggerire qui in Aula delle modificazioni di forma che hanno lo scopo di rendere ancora più chiara la tecnica delle varie trasposizioni da un capitolo all'altro dei due bilanci considerati in questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Esamineremo allora gli emendamenti e le modifiche suggerite dalla 5ª Commissione in sede di discussione dei singoli articoli a cui tali emendamenti si riferiscono.

Sull'articolo 16, di cui è già stata data lettura, i senatori Veronesi, Cataldo, Bergamasco e Battaglia hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « di lire 600 milioni » con le altre: « di lire 150 milioni ».

Invito la Commissione finanze e tesoro e la Commissione di agricoltura ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

MARTINELLI. L'emendamento proposto dal senatore Veronesi è riduttivo della spesa: propone infatti la riduzione da 600 milioni a 150. La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da eccepire.

DI ROCCO. La Commissione agricoltura e foreste è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, mantiene il suo emendamento?

VERONESI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Veronesi, Cataldo, Bergamasco e Battaglia. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Passiamo ora all'esame dell'emendamento proposto dai senatori Di Rocco, Bolettieri ed altri. La Commissione finanze e tesoro ha suggerito che tale emendamento sia così modificato:

« Per l'anno finanziario 1966 tale assegnazione è fissata in lire 600 milioni, comprese le spese di impianto. Tale importo è stabilito indipendentemente dalla data di entrata in funzione dell'azienda ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento nel testo modificato secondo i suggerimenti della Commissione finanze e tesoro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo modificato, di cui do lettura:

« All'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, per le spese generali di funzionamento, la somma annua di lire 600 milioni a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per l'anno finanziario 1966 tale assegnazione è fissata in lire 600 milioni, comprese le spese d'impianto. Tale importo è stabilito indipendentemente dalla data di entrata in funzione dell'azienda ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 17 e delle tabelle in esso richiamate, tenendo conto per la tabella II delle rettifiche comunicate dal Presidente della Commissione agricoltura e foreste, senatore Di Rocco.

ZANNINI, *Segretario*:

#### Art. 17.

L'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale, per il funzionamento dei suoi uffici, di personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tal fine, nel ruolo amministrativo centrale e periferico e nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico della carriera direttiva, nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili della carriera di concetto, nel ruolo centrale e periferico del personale della carriera esecutiva, sono portati in aumento, rispettivamente, 25, 24, 30 e 20 posti. Conseguentemente le tabelle I, II e VI, annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 e VII, annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle I, II, III e IV, annesse alla presente legge.

L'azienda rimborserà allo Stato gli assegni per il personale distaccato ai sensi del primo comma del presente articolo.

TABELLA I

(Sostituisce la tabella I annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304)

*Ruolo amministrativo centrale e periferico.*

Coef- ficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 di- cembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
	Carriera direttiva			
900	Direttore generale . . . . .	7	+ 1	8
670	Ispettore generale . . . . .	27	+ 1	28
500	Direttore di divisione . . . . .	68	+ 4	72
402	Direttore di sezione . . . . .	128	+ 8	136
325	Consigliere di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	235	+ 11	246
271	Consigliere di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .			
229	Consigliere di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .			
	TOTALI . . .	465	+ 25	490

TABELLA II

(Sostituisce la tabella II annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304)

*Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico.*

Coef- ficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 di- cembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
900	Presidente del Consiglio superiore agricoltura e foreste . . . . .	1	—	1
670	Ispettore generale . . . . .	90	+ 1	91
500	Ispettore capo . . . . .	287	+ 5	292
402	Ispettore superiore . . . . .	545	+ 8	553
325	Ispettore principale . . . . .	980	+ 10	990
271	Ispettore . . . . .			
229	Ispettore aggiunto . . . . .			
	TOTALI . . .	1.903	+ 24	1.927

TABELLA III

(Sostituisce la tabella VI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304)

*Ruolo centrale e periferico dei servizi contabili.*

Coef- ficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 di- cembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
500	Ispettore capo . . . . .	20	+ 2	22
402	Segretario contabile principale . . . . .	90	+ 4	94
325	Primo Segretario contabile . . . . .	110	+ 8	118
271	Segretario contabile . . . . .	280	+ 16	296
229	Segretario contabile aggiunto . . . . .			
202	Vice Segretario contabile . . . . .			
	TOTALI . . .	500	+ 30	530

TABELLA IV

(Sostituisce la tabella VII annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301)

*Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo del Ministero dell'agricoltura e foreste.*

Coef- ficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 18 feb- braio 1963, n. 301	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
325	Archivista superiore . . . . .	32	+ 1	33
271	Archivista capo . . . . .	100	+ 2	102
229	Primo archivista . . . . .	220	+ 7	227
202	Archivista . . . . .	648	+ 10	658
180	Applicato . . . . .			
157	Applicato aggiunto . . . . .			
	TOTALI . . .	1.000	+ 20	1.020



**P R E S I D E N T E .** Sull'articolo 17 sono stati presentati due emendamenti da parte dei senatori Veronesi, Cataldo, Bergamasco e Battaglia. Se ne dia lettura.

**Z A N N I N I , Segretario:**

*Al secondo comma, sostituire le parole:* « sono portati in aumento, rispettivamente, 25, 24, 30 e 20 posti », *con le altre:* « sono portati in aumento, rispettivamente, 5, 5, 6 e 4 posti »;

*al secondo comma, sopprimere l'intero periodo che inizia con le parole:* « Conseguentemente le tabelle ... ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

**V E R O N E S I .** Gli emendamenti sono già stati ampiamente illustrati in sede di intervento. Essi tendono ad uno snellimento dell'azienda. Noi insistiamo per la loro votazione.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

**T I B E R I , relatore.** La Commissione è contraria, signor Presidente, e ritiene addirittura che il fatto che non sia stato accolto l'emendamento all'articolo 16 comporterebbe l'automatica decadenza di questi emendamenti.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**F E R R A R I - A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Veronesi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal senatore Veronesi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

L'emendamento proposto dai senatori Veronesi, Cataldo, Bergamasco e Battaglia tendente a sopprimere le tabelle è precluso.

Metto ai voti l'articolo 17, con l'intesa che la sua approvazione comporterà anche l'approvazione delle tabelle I, II, III e IV in esso richiamate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Si dia lettura dell'articolo 18.

**Z A N N I N I , Segretario:**

#### Art. 18.

È data facoltà all'azienda di avvalersi di prestazioni professionali di esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale.

Lo schema tipo di disciplinare per tali rapporti è stabilito dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto, adottato di concerto, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.

**P R E S I D E N T E .** I senatori Veronesi, Cataldo, Bergamasco e Battaglia hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

\* **V E R O N E S I .** Gradirei che il relatore e il signor Ministro potessero dare ampia spiegazione sul perchè si debba arrivare al punto di stabilire la facoltà dell'azienda di avvalersi di prestazioni professionali di esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, e per di più di formalizzare uno schema tipo di disciplinare per tali rapporti, quando l'esperienza della prima e seconda campagna di commercializzazione, ci mostra, per la prima annata di commercializzazione, di fronte a un previsto conferimento all'ammasso di 30 milioni di quintali, un ammasso ridotto al-

l'incirca a 3 milioni di quintali, e nel secondo anno di commercializzazione, un conferimento agli ammassi di mezzo milione di quintali rispetto a una produzione di 100 milioni di quintali; ciò senza contare la sussistenza di una previsione, di cui all'articolo precedente, di ben 99 nuovi dipendenti. Tutto ciò in considerazione del fatto che la relazione del Governo, all'atto della presentazione del disegno di legge, cioè nell'aprile del 1964, riteneva opportune queste consulenze straordinarie in vista dei particolari oneri a cui avrebbe dovuto far fronte l'azienda, oneri che nella realtà dell'esperienza di due anni non risultano nè risulteranno.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**T I B E R I , relatore.** La Commissione si riferisce a quanto già espresso a proposito della lettera *h*) dell'articolo 5. A questo riguardo il senatore Veronesi ha proposto cinque esperti anzichè due. Noi in quella sede precisammo le ragioni per le quali era preferibile averne due.

In sostanza con questo articolo si vuole dare la facoltà all'azienda di avvalersi dell'opera e delle prestazioni professionali di esperti per quegli accertamenti di studio che non solo le funzioni attuali, ma quelle future, che potranno essere realizzate con la applicazione di altri regolamenti, potranno implicare. Per queste ragioni la Commissione è contraria all'accettazione dell'emendamento del senatore Veronesi.

**F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo è d'accordo con il relatore.

**V E R O N E S I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

\* **V E R O N E S I .** Il relatore ha affermato che, per quanto allo stato attuale non vi sia necessità di dare applicazione all'articolo 18, poichè l'ultimo comma dell'arti-

colo 3 prevede che all'azienda possano essere affidati ulteriori compiti, proprio nella previsione di questi ulteriori compiti è opportuno prevedere la possibilità di acquisire questi esperti.

Ora, dato che l'ultimo comma dell'articolo 3 precisa che questi ulteriori compiti dovranno essere affidati dalla legge, io credo che con legge, quando saranno affidati questi nuovi compiti, si debbano praticamente porre le previsioni ora contenute nell'articolo 18.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Veronesi e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Si dia lettura dell'articolo 19.

**Z A N N I N I ,** *Segretario:*

#### Art. 19.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione delibera lo statuto della azienda, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 10, secondo e terzo comma, e 12 della presente legge, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1965-66, l'azienda potrà affidare a trattativa privata l'espletamento dei servizi, di cui all'articolo 10, ai soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo.

**P R E S I D E N T E .** Da parte dei senatori Veronesi, Cataldo, Bergamasco e Battaglia è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

*Al primo comma, dopo le parole: « di concerto con quello per il tesoro », inserire le altre: « e con quello per l'industria e il commercio ».*

PRESIDENTE. Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

VERONESI. Mi rimetto a quanto ho già detto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

TIBERI, *relatore*. La Commissione è contraria.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Veronesi e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

La Commissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire nel secondo comma dell'articolo 19, il termine: « 1965-1966 » con l'altro: « 1966-67 ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 20.

ZANNINI, *Segretario*:

Art. 20.

Gli atti di affidamento dei servizi ed i relativi impegni di spesa, connessi con l'esple-

tamento delle attribuzioni previste e disciplinate dalla presente legge, nonchè i contratti e tutte le obbligazioni giuridico-patrimoniali stipulati ed assunti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'interesse e per l'organizzazione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, fino all'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, a tutti gli effetti, all'azienda stessa, la quale, in virtù della presente norma, sarà surrogata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato un emendamento tendente ad inserire, nell'articolo 20, dopo la parola: « agricolo », le altre: « dal 1° luglio 1964 e ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 21.

ZANNINI, *Segretario*:

Art. 21.

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 19 del 4 aprile 1962 è aperto presso la tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'azienda al quale verrà fatto affluire un fondo di lire 5 miliardi mediante versamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2.700.000.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 2.300.000.000 nell'esercizio 1965.

Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per i pagamenti da effettuarsi dall'azienda.

Il Ministro del tesoro in relazione ai prelevamenti provvede con propri decreti alle variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'azienda.

Le somme così prelevate saranno reintegrate al fondo a carico di apposito stanziamento da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

**P R E S I D E N T E .** Ricordo che su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Di Rocco, Bolettieri ed altri, di cui è già stata data lettura.

Comunico che a tale emendamento è stata apportata una lieve modifica formale e che pertanto l'emendamento stesso risulta ora del seguente tenore:

*« Sostituire il primo comma con il seguente:*

*” Per fronteggiare gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 19 del 4 aprile 1962, è aperto presso la tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'azienda, al quale verrà fatto affluire un fondo di lire 3 miliardi mediante versamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ” ».*

**V E R O N E S I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

\* **V E R O N E S I .** Sottopongo, signor Presidente, alla sua attenzione la necessità che, dato che l'emendamento presentato precedentemente dalla Commissione sul primo comma risulta acquisito ai nostri atti e non può essere ritirato non potendosi convocare la Commissione, la maggioranza respinga con una votazione quell'emendamento per poter quindi varare opportunamente quello che è stato presentato dopo e che è stato testè letto. L'emendamento che risulta ai nostri atti, come ripeto, non può essere ritirato dalla Commissione dato che essa non si è riunita; quindi si rende necessaria, a mio avviso, una votazione su di esso.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Veronesi, il Presidente della Commissione e il relatore si intende che parlino sempre a

nome della maggioranza della Commissione. Comunque, a norma dell'articolo 73 del Regolamento, l'emendamento del senatore Di Rocco ha la precedenza sull'emendamento della Commissione.

Pertanto metto anzitutto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Di Rocco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Deve allora intendersi superato l'emendamento proposto dalla Commissione tendente a sopprimere, nel primo comma dell'articolo 21, le parole: « in ragione di lire 2.700.000.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 2.300.000.000 nell'esercizio 1965 ».

La Commissione ha poi presentato un altro emendamento tendente ad aggiungere alla fine del secondo comma dell'articolo 21 le parole: « a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1964-65 ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato, di cui do lettura:

« Per fronteggiare gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 19 del 4 aprile 1962, è aperto presso la tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'azienda, al quale verrà fatto affluire un fondo di lire 3 miliardi mediante versamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per i pagamenti da effettuarsi dall'azienda a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1964-65.

Il Ministro del tesoro in relazione ai prelevamenti provvede con propri decreti alle variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'azienda.

Le somme così prelevate saranno reintegrate al fondo a carico di apposito stanziamento da iscrivere annualmente nello stato

di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 22.

**ZANNINI, Segretario:**

Art. 22.

Agli oneri di cui agli articoli 16 e 21 sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo la Commissione aveva presentato il seguente emendamento:

*« Sostituire l'articolo con il seguente:*

" All'onere di lire 5 miliardi, previsto dal primo comma dell'articolo 21, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, per lire 3 miliardi, a carico del capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, e, per lire 2 miliardi, con una quota delle entrate derivanti dall'istituzione di una addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito, di cui alla legge 21 ottobre 1964, n. 1012.

All'onere previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo 21, valutato in lire 2 miliardi e 900 milioni per l'anno finanziario 1965, si provvede con una quota delle entrate di cui alla citata legge 21 ottobre 1964, n. 1012, e con una quota delle entrate conseguenti alla istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, di cui alla legge 21 ottobre 1964, n. 1013.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 16 e 21, ultimo comma, valutato in lire 5 miliardi e 100 milioni per l'anno finanziario 1966, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio " ».

**VERONESI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **VERONESI.** Chiedo che sia verbalizzato il ritiro dell'emendamento presentato dalla Commissione e che risulta già acquisito ai nostri atti.

**PRESIDENTE.** Senatore Veronesi, l'emendamento della Commissione è superato in seguito all'approvazione dell'emendamento presentato dai senatori Di Rocco, Bolettieri ed altri all'articolo 21.

Ricordo che anche sull'articolo 22 i senatori Di Rocco, Bolettieri ed altri hanno presentato un emendamento, di cui è già stata data lettura. A tale emendamento la 5ª Commissione ha suggerito alcune modifiche in base alle quali l'emendamento stesso risulta del seguente tenore:

*« Sostituire l'articolo 22 con il seguente:*

" All'onere di lire 3 miliardi previsto dal primo comma dell'articolo 21, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo di cui al capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Agli oneri di cui all'ultimo comma dell'articolo 21, relativi alle campagne di commercializzazione 1964-65 e 1965-66, valutati in complessive lire 5 miliardi e 100 milioni, si provvede con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1966.

All'onere di lire 600 milioni di cui all'articolo 16, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito, istituita con la legge 21 ottobre 1964, n. 1012 " ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 22 presentato dal senatore Di Rocco e

da altri senatori, nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 23.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 23.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività dell'azienda.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Veronesi, Cataldo, Bergamasco e Battaglia è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste comunica annualmente al Parlamento, con relazione, il bilancio consuntivo dell'azienda formato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n. 191, nonché una relazione sull'attività dell'azienda ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

\* V E R O N E S I . Desidero cogliere l'occasione per fare, sia pure sommariamente, una breve dichiarazione circa quello che sarà il nostro voto su questo disegno di legge, anche dato il consuntivo, diciamo così, dei risultati dei vari emendamenti da noi presentati e purtroppo in gran parte non accolti.

Nella seduta pomeridiana dell'8 aprile 1965, alla Camera dei deputati, a nome del Gruppo liberale, l'onorevole Bignardi faceva la dichiarazione di voto su questo disegno di legge e tra l'altro affermava testualmente: « Il sì a questo provvedimento include peraltro un espresso no a talune motivazioni che sono state addotte a giustificar-

lo ». Ed aggiungeva: « Il provvedimento sull'AIMA non è tale da risolvere di per sé una situazione di difficoltà dell'agricoltura italiana. Evidentemente, anche sul piano dell'organizzazione generale dei mercati, l'agricoltura italiana ha bisogno di ben altro, ha bisogno di promuovere quell'organizzazione apolitica e unitaria dei produttori italiani che consenta loro di uscire dallo stato di minorazione in cui versano nei confronti di altri Paesi che questa organizzazione unitaria e apolitica della produzione economica già hanno ».

Con i nostri emendamenti noi abbiamo cercato di portare un'utile collaborazione e obiettivamente un utile correttivo. Dobbiamo prendere atto che, al di fuori di alcune generiche accettazioni a titolo di raccomandazione, che auspichiamo fin d'ora siano successivamente tradotte in precise disposizioni ministeriali, abbiamo trovato una piena e totale chiusura.

Per questi motivi, in considerazione che le esperienze della seconda campagna di commercializzazione hanno avvalorato i dubbi che fin dall'8 aprile 1965 erano stati segnalati da parte liberale alla Camera dei deputati, e in considerazione anche delle risultanze di non accoglimento dei nostri emendamenti, il Gruppo liberale si asterrà dal votare questo disegno di legge.

Per quanto riguarda l'emendamento in esame, insistiamo e ne chiediamo la votazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T I B E R I , *relatore.* La Commissione è contraria all'emendamento.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Veronesi, Cataldo ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 23. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 24.

Z A N N I N I , Segretario:

**Art. 24.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

P R E S I D E N T E . La Commissione aveva presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo. Tale emendamento è superato in seguito alle precedenti votazioni.

Metto ai voti l'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 25.

Z A N N I N I , Segretario:

**Art. 25.**

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, già prima della sospensione dei lavori della nostra Assemblea, noi prendemmo la parola per far presente una situazione che costituiva un fatto po-

litico. Questo disegno di legge, che era rimasto inerte presso la competente Commissione, improvvisamente, su richiesta socialista, diventava di grande urgenza, tanto che noi eravamo pregati di rimanere in seduta nei giorni immediatamente antecedenti le feste natalizie per poterlo approvare. Ci domandammo allora, e lo dicemmo chiaramente in quest'Aula, che qualche cosa di nuovo era dovuto accadere perchè questo disegno di legge, che non aveva avuto neppure il corredo della regolare relazione, improvvisamente divenisse di massima urgenza e si imponesse all'attenzione dell'Assemblea.

Quello che è potuto accadere ci è parso chiaro da questa discussione. Ci è parso chiaro che, con lo stesso sistema con il quale altre aziende ed altri enti si sono costituiti, si è voluto costituire uno strumento, sotto il profilo di un carrozzone, che non porterà alcun beneficio all'agricoltura nel suo complesso, ma sarà uno strumento di pressione, uno strumento di potere.

Si è scritto da parte comunista, nella relazione di minoranza, che probabilmente questa azienda viene creata come un'offa che viene offerta per far tacere la parte di opinione pubblica che si era agitata contro la Federconsorzi, e questo sarebbe un elemento di equilibrio in questa gravissima questione; ma si scrive che le cose rimarranno, per quanto concerne gli ammassi e gli interventi, nelle condizioni in cui oggi sono.

Noi non condividiamo questa diagnosi contenuta nella relazione di minoranza; condividiamo però, praticamente, la considerazione finale, e cioè che le cose rimarranno esattamente come prima, con l'aggravante di nuove spese, di una dilatazione della spesa pubblica sotto il profilo di un adempimento comunitario che si impone alla nostra considerazione.

Noi facciamo presente in questa situazione che occorre effettivamente un aiuto concreto attraverso una strumentalizzazione, per quanto concerne l'agricoltura, ma non si possono lasciar fuori gli strumenti effettivi che sono le categorie produttrici, le

categorie interessate; non si possono lasciare al di fuori di questi organismi che diventano degli strumenti mastodontici, ammalati di elefantiasi, che non portano alcun contributo fattivo e positivo.

Ecco la ragione per cui diamo il nostro voto contrario: non perchè non approviamo la politica comunitaria e non vogliamo che si crei un organismo in ordine a delle esigenze comunitarie, ma soltanto per ragioni esclusivamente politiche, per quelle ragioni che avevamo preannunciato in questa Aula nell'ultimo nostro intervento prima della sospensione per le feste natalizie, quando in questa Aula si fece presente la necessità di una approvazione rapida di questo strumento che servirà soltanto ad allinearsi tra i tanti enti e le tante aziende di cui è ormai costellata la nostra architettura statale, con le conseguenze, onorevole ministro Ferrari-Aggradi, che vediamo ogni giorno, con le conseguenze che quando dobbiamo registrare qualche miglioramento nella produzione agricola — e qualche miglioramento l'abbiamo registrato — dobbiamo sempre attribuirlo a fattori stagionali, non certo a fattori relativi ad una politica dell'agricoltura. Grazie, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

**Per l'iscrizione all'ordine del giorno dei disegni di legge n. 176 e nn. 281, 287, 423, 817 e 1183**

**D I R O C C O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**D I R O C C O .** Mentre siamo ancora, per così dire, nell'atmosfera agraria, mi consenta, signor Presidente, di rivolgerle la sommessa preghiera di voler iscrivere all'ordine del giorno del Senato, alla ripresa dei lavori, i seguenti disegni di legge: il disegno di legge n. 176, che va sotto il nome

di legge Bellisario, concernente « Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino », e i disegni di legge riguardanti nuove norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue (nn. 281, 287, 423, 817 e 1183), dei quali in Commissione è stato elaborato un nuovo testo unificato.

Questi disegni di legge sono molto attesi dai settori interessati e rivestono carattere di grande importanza per il notevole vantaggio che arrecheranno all'agricoltura del Paese.

Io sono certo che l'onorevole Ministro dell'agricoltura concorderà sulla fondatezza della mia istanza.

**F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Sono pienamente d'accordo con quanto ha chiesto il Presidente della Commissione dell'agricoltura, senatore Di Rocco. I provvedimenti che egli ha ricordato sono di grande importanza, essendo il risultato di un lavoro ampio, approfondito e, credo, anche molto costruttivo, e trovano l'accordo completo del Governo. Sarei molto grato al Senato se potesse esaminarli in Aula il più presto possibile.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Di Rocco s'intende accolta e i disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori in febbraio.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali » (1378)**  
*(Approvato dalla Camera dei deputati)*

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme della legge 7 ot-



tobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gianquinto. Ne ha facoltà.

**G I A N Q U I N T O .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo lamentare che ancora una volta leggi di rilievo come questa, che implica delicate questioni di ordine costituzionale e politico, vengano discusse sotto l'assillo della fretta, che è cosa diversa dall'urgenza. Ci si dice che bisogna approvare il provvedimento subito, nel testo della Camera, perchè dal turno elettorale della prossima primavera diversamente sarebbero esclusi i giovani che raggiungono la maggiore età e che secondo l'ordinamento attuale non potrebbero esercitare il diritto elettorale, mentre viceversa diventerebbero elettori se il disegno di legge in esame sarà approvato. Da ciò la fretta e l'inopportunità, ci si dice, di presentare emendamenti e di approvarli, se presentati. Noi riteniamo invece che la legge, almeno nei suoi punti essenziali e di maggiore rilievo, può essere emendata tempestivamente senza violare il diritto elettorale dei giovani nella prossima primavera.

Intanto vi è concordia da parte di tutti i settori nel riconoscere l'importanza politica e democratica del provvedimento quale strumento di manifestazione della sovranità popolare. Con la legge in esame infatti si allarga la partecipazione dei cittadini all'esercizio del diritto di voto.

Lo stesso onorevole Taviani, durante un dibattito alla Camera, ebbe a definire il carattere della legge come di consolidamento dell'ordinamento democratico del nostro Paese. D'accordo, onorevole signor Ministro, ma ella dovrà darci atto che autori di questa legge democratica, di allargamento del suffragio e di consolidamento della libertà e della democrazia, siamo noi comunisti. Gran parte dei principi contenuti nel disegno di legge sono stati oggetto di lunghe battaglie da parte nostra nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento e alle rivendicazioni poste

dai Gruppi parlamentari comunisti i Governi hanno opposto sempre una resistenza passiva cessata soltanto quando i colleghi Borsari ed altri alla Camera dei deputati presentarono un disegno di legge che pone le questioni in gran parte risolte dal provvedimento che ci occupa oggi e che è stato presentato ad iniziativa del Governo nell'altro ramo del Parlamento con l'intendimento di neutralizzare l'iniziativa autenticamente democratica del Partito comunista italiano. Dico questo, onorevole Ministro, a proposito e a smentita delle solite accuse di antidemocrazia al Partito comunista. Cioè a dire, il Governo di centro-sinistra ha continuato (anche qui, nulla di nuovo) la tradizione di tutti i Governi dominati dalla Democrazia cristiana: quando determinate iniziative parlamentari delle opposizioni non possono essere ulteriormente contrastate, il Governo fa sue queste iniziative, magari richiamandone il contenuto, e le presenta nei suoi progetti di legge. Vorrei chiederle, onorevole Taviani, quando potremo avere finalmente, dopo anni e dopo infinite promesse mancate, il disegno di legge di riforma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tante volte annunciato e sempre differito. Giace qui da molti mesi un organico progetto presentato dal Gruppo comunista; il Governo da tempo ha annunciato un suo disegno di legge; i mesi passano, noi aspettiamo e la legge di pubblica sicurezza non viene riformata.

Comunque, torniamo al provvedimento in esame, onorevoli colleghi. Il suo contenuto si può compendiare e riassumere in quattro aspetti: 1) il disegno di legge garantisce ai giovani l'effettivo esercizio del diritto di voto dal giorno stesso in cui essi raggiungono la maggiore età. Con le norme in vigore, invece, non sempre l'esercizio effettivo del diritto di voto coincide col raggiungimento della maggiore età; 2) il provvedimento riconosce il diritto di voto ad alcune categorie di cittadini che attualmente ne sono escluse; 3) il disegno di legge stabilisce la abolizione del foro elettorale preferenziale; 4) il provvedimento innova nella composizione e nel funzionamento delle Commissioni elettorali.

Senza l'assillo della fretta potrebbero essere discusse e sollevate alcune questioni relative all'ultimo aspetto del provvedimento. Ad esempio: è tutta giusta, onorevole signor Ministro e onorevoli colleghi, la posizione che il disegno di legge attribuisce al sindaco quale presidente della Commissione comunale elettorale? È corretto il provvedimento laddove vuole che quando il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale di Governo, alla presidenza della Commissione elettorale sia sostituito dal commissario del Prefetto e non già dal vice sindaco, dall'assessore delegato o dall'assessore anziano? Cioè a dire: è corretto ed esatto che il sindaco, in quanto presiede la commissione elettorale, sia ufficiale di Governo? Sono questioni che meriterebbero di essere approfondite, dibattute e risolte secondo il nuovo diritto democratico del nostro Paese. Ecco, noi ci rendiamo conto della necessità di un rapido iter, e non insistiamo su questa questione che, pur essendo importante, non prevale sulla esigenza di arrivare a primavera con la legge operante; come non insistiamo neppure sull'altra questione. Sarebbe accettabile, se non fossimo sotto l'assillo della fretta, il modo di garantire in seno alla Commissione elettorale comunale la rappresentanza delle minoranze? A mio avviso no. Anche questa è una questione che meriterebbe di essere approfondita, discussa e risolta.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. È il metodo migliore per garantire tutte le minoranze: l'ho dimostrato anche alla Camera.

M A S C I A L E . Una minoranza omogenea!

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Anche due minoranze: non c'è altro metodo matematico. Alla Camera si è discusso molto ed io l'ho dimostrato: quando vi sono due minoranze, il metodo matematico migliore per garantire il massimo di possibilità che tutte e due le minoranze siano presenti nella Commissione è questo.

G I A N Q U I N T O . Onorevole Ministro, è tanto poco certo che la legge prevede il caso in cui nessun membro della minoranza riesca eletto. È la legge che lo dice.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Quando il rapporto è di 23 a 1, evidentemente non c'è nessun metodo matematico che possa garantire la riuscita di uno.

G I A N Q U I N T O . Comunque le ho detto che per noi è una questione seria, questa, ma non tale da giustificare una remora o un ritardo nell'approvazione della legge. Pertanto mi limito ad enunciare riserve sulle quali insistiamo.

Un discorso analogo va fatto anche per le Commissioni mandamentali. Neghiamo, per esempio, la legittimità della presenza, in seno alle medesime, del rappresentante del Prefetto che è quanto dire del rappresentante del Potere esecutivo. In questa Commissione non è prevista la presenza delle minoranze. Non possiamo rinunciare però, signor Ministro, alle questioni che riguardano il primo e il secondo aspetto della legge, perchè sono questioni di principio.

L'articolo 48 della Costituzione, prima parte, detta: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età ». Il diritto elettorale attivo nasce quindi automaticamente nel momento stesso in cui il cittadino raggiunge la maggiore età ed è esercitabile nel momento stesso in cui il diritto nasce.

Dunque il diritto elettorale attivo nasce ed è esercitabile automaticamente nel momento stesso in cui il cittadino raggiunge la maggiore età. Da questo principio, riconosciuto esatto dallo stesso senatore Giraudo, relatore della Commissione, discendono importanti conseguenze, e cioè che il cittadino che compie ventun anni nel giorno delle elezioni diventa elettore, e in quanto titolare del diritto elettorale attivo dev'essere posto immediatamente in condizioni di esercitare questo diritto.

Questo è il principio riconosciuto dal disegno di legge. Tuttavia di tale principio esso non fa applicazione integrale in quanto

l'articolo 21 esclude dal diritto di voto quei giovani che compiono il ventunesimo anno nel lunedì della votazione: « Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto nel primo giorno fissato per le elezioni, il ventunesimo anno di età ».

Questo primo comma, onorevoli colleghi, contiene molti errori di varia natura. Infatti, in quanto nella legge si enuncia il primo giorno, si verrebbe implicitamente ad ammettere che le elezioni nel nostro Paese possono essere svolte in più giorni. Poiché questo principio si enuncia in una norma di legge vuol dire che, secondo il nostro ordinamento, le elezioni possono essere svolte anche in più giorni.

Invece, onorevoli colleghi, non è così; la Costituzione all'articolo 56 contiene il principio che le elezioni debbano compiersi in un solo giorno. L'articolo 56 riguarda i requisiti dell'eleggibilità e dice: « Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età ».

Uguualmente tutto il corpo delle leggi elettorali parla sempre del giorno delle elezioni e con ciò stesso viene a stabilire il principio che le elezioni si compiono in un solo giorno. L'articolo 35 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati detta così: « Alle ore 6 antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il Presidente riprende le operazioni elettorali... ».

La legge del 1963, che ammette i giovani a votare purchè compiano il 21° anno nel giorno delle elezioni ribadisce che le elezioni si compiono in un solo giorno. Articolo 2: « Nel caso di cui all'articolo 1 coloro che non avranno compiuto il 21° anno entro il giorno della votazione non potranno essere ammessi al voto nè essere considerati elettori. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale

comunale compila un elenco in duplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nell'elenco I di cui all'articolo 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, non avranno compiuto nel giorno fissato per le elezioni il 21° anno di età ». Dunque, non vi è un primo e poi un secondo giorno, ma nel diritto elettorale positivo italiano un solo giorno è fissato per le elezioni. La votazione, è vero, si proroga sino alle ore 14 del lunedì. Chiaro è però che tutte le norme elettorali prima d'ora non hanno parlato di primo e di secondo giorno ma hanno parlato, in armonia con il principio contenuto nella norma della Costituzione, soltanto e univocamente di giorno fissato per la votazione. Quindi la formulazione dell'articolo 21 del disegno di legge è in contrasto con la Costituzione ed anche con tutte le norme del diritto elettorale vigente. Essa presupporrebbe implicitamente che le elezioni si possano svolgere in più giorni invece che in un giorno solo. Da ciò il nostro emendamento, che non obbedisce però a motivi di pura forma e di pura armonia dell'attuale legge col nostro sistema di diritto positivo e costituzionale.

La questione, a nostro avviso, va riguardata anche sotto un altro profilo perchè se passasse il testo così come è stato approvato dalla Camera potremmo trovarci davanti all'assurdo che il giovane che compie 21 anni la domenica vota, e il giovane che li compie il lunedì, mentre cioè la votazione continua, non vota.

Questa è la conseguenza che comporta il disegno di legge quando distingue fra il primo giorno ed il successivo.

La soluzione da dare, a nostro avviso, è un'altra. Il diritto elettorale attivo nasce — siamo tutti d'accordo — nel momento in cui il cittadino compie il 21° anno. Nel momento stesso in cui questo diritto nasce è esercitabile. Se il cittadino che acquista il diritto elettorale lo può esercitare nel momento stesso in cui lo acquista, ne discende che egli deve essere posto in grado di esercitarlo appunto sin da tale momento. Se questo momento si verifica mentre è in corso una votazione, il cittadino deve poter esercitare il suo diritto. Del resto cosa vuol dire « giorno fissato per la votazione », onorevoli col-

legghi? Vuol dire « tempo fissato per la votazione », cioè a dire il tempo nel quale la votazione deve aver luogo. Quindi, « giorno fissato per la votazione » è quel qualsiasi giorno o quel qualsiasi momento nel quale si vota; cioè, ancora, « giorno fissato per la votazione » è quel qualsiasi giorno nel quale può essere esercitato il diritto elettorale, quel qualsiasi giorno nel quale la votazione ha luogo.

Ora siccome, secondo il nostro sistema, la votazione ha luogo anche durante il lunedì fino alle ore 14, se il cittadino compie la maggiore età in quel giorno, acquistando la capacità elettorale mentre ancora è tempo di esercitare il diritto di voto, egli deve essere ammesso ad esercitarlo. Questa mi pare la soluzione più corretta.

Certo, sarebbe logico, giusto, anzi necessario, sopprimere la proroga della votazione al lunedì: ciò significherebbe oltretutto adeguare la legislazione elettorale del nostro Paese a quella di tutti gli altri Paesi. In tutto il mondo si vota soltanto in un giorno, senza proroga, e le urne si chiudono in una determinata ora del giorno in cui la votazione ha inizio. Ma questo è problema che potrà essere sollevato in altro momento!

Nella situazione attuale io sostengo che, poichè il lunedì fino alle ore 14 è ancora tempo di votazione, il diritto elettorale che sorge anche durante questo momento deve poter essere esercitato.

Sopprimendo, quindi, come noi proponiamo, la parola « primo » nell'articolo 21, si rende integralmente operante il principio accolto dalla legge che, come abbiamo detto, garantisce al giovane che compie la maggiore età di potere esercitare subito il diritto di voto. Si tratta di una questione molto semplice che non può provocare dissensi poichè se siamo d'accordo sul principio dobbiamo essere anche d'accordo sull'applicazione integrale di esso, e sulle conseguenze che ne derivano, tanto più che si tratta dell'esercizio di un diritto costituzionale.

L'altro motivo di riserva da parte nostra investe il contenuto dell'articolo 2 che riguarda l'esclusione dal diritto di voto dei cittadini ai quali sono applicate le misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

E anche qui giova il richiamo alla Costituzione. L'articolo 48 fissa le cause di esclusione dal voto; anzi, la norma parla di limitazione del voto, che è qualcosa di diverso dall'esclusione. Le cause sono tre: incapacità civile, sentenza penale irrevocabile, casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Ora, i provvedimenti previsti dall'articolo 3, cioè a dire libertà vigilata e soggiorno obbligato, non producono incapacità civile; nè sono applicati con sentenza. Sono causa, allora, di indegnità morale? Questo è il problema.

La legge fa riferimento a coloro che erano sottoposti all'ammonizione e al confino ed assimila coloro che sono colpiti dai provvedimenti previsti dall'articolo 3 a coloro che erano colpiti dai provvedimenti di ammonizione e di confino. A mio avviso, dovrebbe essere pacifico che la legge del 1956 non ha innovato soltanto la procedura, ma anche profondamente e in senso qualitativo il carattere stesso delle misure. Ha sostituito alle misure dell'ammonizione e del confino misure di natura diversa.

Il confino, onorevoli colleghi, nel quadro della legge di pubblica sicurezza, aveva un carattere esplicitamente infamante. Potevano essere assegnate al confino le persone diffamate, ed erano persone diffamate, a norma della legge di pubblica sicurezza, coloro che erano stati denunciati per determinati delitti, dai quali erano stati assolti per insufficienza di prove. Quindi era diffamato colui che, denunciato per rispondere di un determinato delitto, era stato assolto per insufficienza di prove; vale a dire, era colui che assumeva la veste giuridica di indiziato di un determinato delitto. Costui era diffamato, con ciò stesso era moralmente indegno. Ma aggiungo, anche, signor Presidente, che la misura del confino, a norma della legge di pubblica sicurezza, aveva carattere punitivo ed afflittivo, tanto è vero che la legge disponeva che la misura del confino si scontava con l'assegnazione ad una colonia o in un determinato comune, e si scontava con l'obbligo del lavoro. Quindi non era una misura meramente amministrativa di prevenzione, ma una misura quasi equivalente alla pena. La legge, ripeto, esplicitamente diceva che il confino si scontava

con il lavoro obbligatorio e con l'assegnazione in una colonia agricola o, in certi casi, in qualche comune. Così anche coloro che erano raggiunti dalla misura dell'ammonizione, erano essi stessi persone diffamate. Quindi l'ammonito e il coatto erano persone diffamate. C'era cioè questa categoria giuridica di persone, e non v'è dubbio che la persona giuridicamente diffamata era moralmente indegna.

La legge del 1956 non prevede più la figura giuridica della persona diffamata e non attribuisce più alle misure che essa contiene lo stesso carattere promanante dalla legge di pubblica sicurezza. Colui che è assegnato al soggiorno obbligato ha una situazione giuridica diversa da quella propria di colui che era assegnato al domicilio coatto, innanzitutto perchè non è più una persona diffamata; nemmeno è diffamato colui che è soggetto alla libertà vigilata. Cioè a dire, quelle previste dalla legge 1956 sono vere e proprie misure di prevenzione amministrativa che non hanno nessuna parentela con il confino e con l'ammonizione.

Caduto quindi il presupposto che legittimava l'indegnità morale come discendente dalla qualificazione giuridica di persona diffamata, mi pare che non si può dire che colui che sia sottoposto ad una delle misure previste dall'articolo 3 della legge del 1956 sia moralmente indegno.

La Costituzione prevede la limitazione o l'esclusione dal voto soltanto nei confronti di quei cittadini che siano moralmente indegni. Ma i cittadini non si possono ripartire in due categorie soltanto: i moralmente degni e i moralmente indegni. Ci sono cittadini moralmente degni, cittadini moralmente indegni e cittadini che sono di una zona neutra; che non possono essere qualificati cittadini moralmente degni ma nemmeno moralmente indegni. Come nel diritto penale vi sono atti penalmente indifferenti, così, sotto il profilo della materia che ci occupa, vi sono cittadini che, pur non essendo lo specchio dell'onestà, non sono tuttavia moralmente indegni.

La Costituzione prevede l'esclusione dal voto soltanto per i moralmente indegni: questa è la legge fondamentale della Repub-

blica e questa legge noi dobbiamo applicare. Nell'altro ramo del Parlamento abbiamo riconosciuto il valore positivo di gran parte del provvedimento, tanto è vero che siamo anche noi autori del medesimo. Abbiamo lamentato le stesse cose che lamentiamo da qui, tranne un aspetto della legge e precisamente la questione della limitazione del voto ai giovani che compiono 21 anni nel lunedì delle elezioni. Ora, questa posizione di critica e di riserva e il fatto che molti dei nostri emendamenti non sono stati accolti — anzi sono stati respinti — non ha impedito al nostro Gruppo di dare voto favorevole al provvedimento alla Camera dei deputati. Abbiamo ora presentato gli emendamenti perchè riteniamo che, riguardando questioni di fondo, di applicazione dei principi costituzionali, essi non ammettono nè compromessi nè transazioni. Confido che il Senato voglia approvare tali emendamenti; in ogni caso siamo sempre leali e aperti e dichiaro che il voto dei comunisti al provvedimento non dipenderà dalla sorte dei suddetti emendamenti che, tuttavia, riteniamo giusti. Il nostro voto al provvedimento, quale che sia la sorte dei nostri emendamenti, è positivo; noi siamo per l'approvazione del disegno di legge.

Vorrei fare soltanto un'osservazione, onorevole Ministro. Il Governo ha fatto molte premure per la rapida approvazione del provvedimento, ma perchè non ha proposto — e poteva farlo — l'entrata in vigore della legge nel giorno stesso della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale?

**T A V I A N I**, *Ministro dell'interno*. E gli strumenti tecnici? Evidentemente, se fosse stato possibile l'avremmo fatto.

**G I A N Q U I N T O**. Volevo soltanto dire che avete fatto tanta premura e vi siete dimenticati di una norma tanto elementare.

**P R E S I D E N T E**. È iscritto a parlare il senatore Bonafini. Ne ha facoltà.

**B O N A F I N I**. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, col presente disegno di legge si compie un ulteriore miglioramento, nel nostro Paese, nella

vita democratica. Essa si consolida in un più rigoroso rispetto costituzionale. Nel concludere oggi l'iter di questo disegno di legge credo non sia atto di presunzione se mi soffermo sugli sforzi e sulle ricerche di ogni mezzo idoneo attuati nel tempo dal socialismo italiano. Apro una breve parentesi in polemica con il senatore Gianquinto, riferendomi al fatto che egli interpreta dei tempi politici di cronaca in termini di storia.

**G I A N Q U I N T O .** Che cosa vuol dire questa affermazione?

**B O N A F I N I .** Quando il collega Gianquinto sa che dopo di lui parlerà un socialista su questo tema, abbia almeno la cortesia di ricordare che dal 1902 il Partito socialista italiano si è battuto per la democrazia insistendo proprio su questi precisi temi. (*Interruzione del senatore Gianquinto*).

Parlavo degli sforzi e delle ricerche attuati nel tempo dal socialismo italiano impegnato come protagonista affinché ogni cittadino, raggiunto il ventunesimo anno, potesse adempiere al diritto di voto. È quindi con soddisfazione che notiamo l'adesione unanime dei Gruppi a un atto di importanza primaria in ogni regime democratico. A queste valutazioni fondamentali certamente altri gruppi avranno motivo di manifestare la particolarità del loro consenso o evidenziare altri marginali aspetti che il disegno di legge non affronta. Comunque, rimane il fatto che preminente sia il principio di facilitare la gioventù italiana ad essere protagonista e artefice della vita dello Stato, contribuendo con ciò alla formazione della volontà politica della collettività. Si è addivenuti all'abolizione del diritto di opzione, che per taluni rispecchia una situazione contingente, da noi considerata storicamente superata e peraltro fonte talvolta di veri e propri brogli elettorali.

Anche per quanto concerne le commissioni elettorali comunali e mandamentali, notiamo che il presente disegno di legge evidenzia un notevole miglioramento della legislatura vigente, sia per la durata in carica delle Commissioni come per la compo-

sizione delle stesse. Per noi socialisti, considerando il lungo e faticoso e contrastato cammino al quale fu costretta la democrazia nel nostro Paese per affermarsi prima e consolidarsi oggi, si pone un permanente impegno, convinti come siamo che il più rigoroso rispetto della volontà del cittadino nel determinare le strutture primarie dello Stato sia la garanzia fondamentale per un progredire della comunità verso maggiori traguardi, dove lo Stato di diritto sia norma comune di vita civile per ogni cittadino.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Masciale. Ne ha facoltà.

**M A S C I A L E .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dal punto di vista politico si può dire che questo disegno di legge, a parte alcune osservazioni che mi permetterò di fare, elimina, sia pure con ritardo alcune manchevolezze che esistevano nella vecchia legge che disciplinava l'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali.

Pur tuttavia, onorevole Ministro, noi siamo insoddisfatti per quanto riguarda l'articolo 10. Faccio questa osservazione nella speranza che l'onorevole Ministro ed i colleghi vorranno tenerne conto quando si arriverà — se vi si arriverà — a mettere in votazione gli emendamenti annunciati anche dal collega Gianquinto.

L'articolo 10 così recita: « Gli elettori iscritti nelle liste di un comune ai sensi del predetto articolo 10, sono cancellati da tali liste e iscritti in quelle del comune di residenza anagrafica ». Noi facciamo osservare che con la disposizione legislativa in corso di approvazione dovrà abolirsi l'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, in modo che sia revocata soltanto l'opzione prevista da detto articolo e non quella di cui al successivo articolo 11, che riflette gli emigrati all'estero ai quali, per ovvie ragioni, è doveroso lasciare tale facoltà e che peraltro non comporta, contrariamente alla prima, alcun onere, in quanto, in questo caso, l'unica agevolazione è quella della riduzione ferroviaria nei confini italiani.

Si avverte però che ci sono molte circolari sull'interpretazione della legge quando

c'è da fare la revisione, per cui mi permetterei di suggerire, onorevole Ministro, se l'articolo 10 vuole raggiungere lo scopo che si è prefisso, che disponga affinché le operazioni in atto siano uniformate ai provvedimenti medesimi in modo che, al massimo entro due o tre revisioni dinamiche dalla sua attuazione, tutti gli elettori risultino iscritti nelle liste del comune di residenza, notificando alla parte il modello 4-DA per la cancellazione e il modello 5-D per la iscrizione così come si procede nei casi di trasferimento di residenza.

E nel contempo è chiaro che dovrà abolirsi l'articolo 118 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale n. 361, con il quale appunto sono concessi quei benefici, altrimenti sarebbe un contro senso.

Un altro punto sul quale non siamo d'accordo è all'articolo 16 dove si dice: « I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti tra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all'amministrazione dei comuni medesimi, sempre che siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato nè dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio ».

A questo articolo abbiamo proposto lo emendamento perchè secondo noi ci sembra strano che mentre un cittadino per essere sindaco o consigliere debba compiere solo la prova d'alfabetismo, per essere designato componente di questa commissione provinciale debba essere in possesso di un titolo di studio di scuola media di primo grado.

Un'altra cosa non riusciamo a spiegarci, e chiediamo lumi al Ministro, cioè l'esclusione da questa designazione dei dipendenti civili o militari dello Stato e dei dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio. Sicchè quelli designati dal Prefetto possono essere dipendenti pubblici, perchè il Prefetto non nomina il comune cittadino, ma designerà i suoi funzionari.

Dunque quando la designazione avviene da parte del Prefetto non vi sono limitazioni.

**TAVIANI**, *Ministro dell'interno*. Devono essere funzionari...

**MASCIALE**. Quelli di nomina del Prefetto lo devono essere, quelli del Consiglio provinciale non lo devono essere; è qui l'incongruenza, onorevole Ministro.

**TAVIANI**, *Ministro dell'interno*. È incongruente lei.

**ALBARELLO**. Un maestro elementare, che è un impiegato dello Stato perchè non può essere membro di nomina del Consiglio provinciale?

**MASCIALE**. Non si comprende la ragione dell'esclusione dei dipendenti degli enti locali, in particolare delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. Infatti il rapporto con gli eletti è remoto e si deve escludere senz'altro una possibile interferenza, anche perchè non è che il membro designato dal Consiglio provinciale debba fare il controllore ed il controllato, non è che debba maneggiare soldi; egli deve soltanto adempiere ad alcuni doveri che derivano dalla legge. Dunque, è compatibile il funzionario designato dal Prefetto e non è compatibile il cittadino designato dal Consiglio provinciale: questa è una aperta violazione.

Vi è poi un altro problema. I connazionali residenti all'estero sono ripartiti tra le singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvo che, per la loro entità numerica, e si rende necessaria l'istituzione di apposite sezioni. Anche questo è un non senso. Noi avremmo preferito che questo comma fosse formulato in modo da non creare delle confusioni e da non creare, durante la verifica e la revisione semestrale delle liste elettorali, errori dannosi in rapporto allo scopo che si propone la legge.

Un altro punto l'ha sollevato il collega Gianquinto per quanto concerne la precisazione che deve farsi sulle minoranze. Io avevo parlato di una minoranza omogenea, e

l'onorevole Ministro ci ha detto: noi chiediamo che siano presenti tutte le minoranze nelle Commissioni comunali per la revisione delle liste elettorali. Però a me sembra che ciò sia anche tecnicamente impossibile, onorevole Ministro...

**T A V I A N I**, *Ministro dell'interno*. Il metodo adottato è quello che rende maggiormente possibile la presenza di due minoranze nella Commissione. È chiaro che quando il rapporto è di 23 a 1 non c'è altro che una minoranza e allora con l'aggiunta vi è presente quella minoranza. D'altra parte, lei può trovare quanti metodi vuole, ma non è possibile avere il metodo perfetto. Alla Camera se ne è discusso ed erano stati presentati degli emendamenti, ma poi vi è stata concordia unanime nel ritenere che questo fosse tecnicamente e matematicamente il metodo migliore. Se lei mi dimostra che ce ne è uno migliore...

**M A S C I A L E**. Onorevole Ministro, le voglio fare un esempio pratico, pur rispettando le opinioni dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento: un Consiglio comunale composto di 20 consiglieri, 16 della maggioranza e 4 della minoranza. Può anche darsi che la minoranza sia composta di due o di tre gruppi, sicchè sarà la minoranza delle minoranze, secondo la tesi che ella ha sostenuto in questo momento.

**T A V I A N I**, *Ministro dell'interno*. Mi suggerisca allora lei un nuovo metodo.

**M A S C I A L E**. Io parlavo di maggioranza nella minoranza: basta l'unione di alcune minoranze, di tre minoranze, ad esempio, a danno della maggioranza della minoranza perchè questa veda ridotte le sue possibilità...

**T A V I A N I**, *Ministro dell'interno*. Ma lei come vuole impedire che avvenga questo?

**M A S C I A L E**. A parte il fatto che questo problema si sarebbe dovuto discutere con maggior tempo a disposizione e quindi con maggiore approfondimento...

**T A V I A N I**, *Ministro dell'interno*. Per impedire il verificarsi di questo inconveniente bisognerebbe rifarsi alla specificazione partitica. Però tutte le leggi elettorali, quando parlano di questo, si basano esclusivamente sui numeri, ed io la sfido a trovare il metodo matematico per risolvere il problema che lei pone, anche studiando non dieci giorni, ma dieci anni. Quando c'è una maggioranza compatta di 16 membri ed una minoranza di 4 membri divisi 2 e 2, non c'è nessun metodo per impedire che i 16 si prendano tutti i seggi: infatti i 16 si divideranno 8 e 8 e magari, con una votazione ancora più analitica, si divideranno in 4, 4, 4 e 4, mentre dall'altra parte la minoranza sarà sempre 2 e 2. Ripeto, l'unico metodo sarebbe quello di dare una qualificazione politica agli eletti e quindi ai gruppi, ma evidentemente questo non è assolutamente possibile farlo in sede di legge elettorale.

Comunque, il caso che lei pone è rarissimo; in concreto è più facile che si verifichi il caso opposto.

**M A S C I A L E**. Naturalmente il primo non esclude il secondo.

Passando all'articolo 12, signor Presidente, il nono comma recita testualmente: « Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a 3 se la Commissione è composta di 5 o 7 membri ed a 4 se è composta di 9. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente ». Poi al comma 13 è detto: « Finchè la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio ».

Io non vedo il motivo perchè debba subentrare il commissario prefettizio al sindaco se in mancanza di questi c'è un suo delegato o la Giunta comunale o il Consiglio comunale. C'è proprio bisogno di mandare il commissario prefettizio a presiedere la riunione? Questa è una menomazione! E in ogni modo noi riteniamo che, prima che in-



tervenga il commissario prefettizio, bisogna che la Commissione sia riconvocata, proprio per rispettare tutti i diritti dei cittadini nell'esercizio delle proprie funzioni.

Queste osservazioni ho voluto fare, onorevole Ministro, e tralascio di chiedere in questo momento il suo parere — perchè glielo chiederemo in sede di votazione degli emendamenti — per quanto riguarda l'articolo 33, dove è detto: « Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di un anno, le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, numero 1058, della legge 23 marzo 1956, n. 137, e della presente legge ».

Noi abbiamo presentato un emendamento con il quale chiediamo che sia istituita una Commissione composta di 15 deputati e di 15 senatori che affianchi l'opera del Ministro in relazione proprio a questo articolo 33, che è molto impegnativo e che ci preoccupa.

Erano queste le osservazioni che desideravo fare e che mi sono permesso di fare a nome del Gruppo socialista di unità proletaria e concludo, onorevole Ministro, auspicando che gli emendamenti che noi abbiamo presentato vengano presi in considerazione; comunque, anche se non saranno accettati, noi anticipiamo il voto favorevole a questo disegno di legge che rappresenta il primo avvio per la risoluzione dei grossi problemi riguardanti la vita comunale, provinciale e regionale del nostro Paese. Grazie, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Pace. Ne ha facoltà.

**P A C E .** Due espressioni, onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Ministro: una espressione di consenso ed una espressione di perplessità e di ripensamento. Certo, questo testo legislativo ha una sua vasta portata che incide sull'elettorato attivo, che incide sulle opzioni e sulla strutturazione delle commissioni mandamentali e comunali; e avrebbe bisogno forse di una vasta area di discussione, seppure per il destino del nostro sistema noi si debba ripetere l'ampio dialogo che è stato intessuto nell'altro ramo del Parlamento.

Vasto disegno di legge, vasto provvedimento legislativo che si suggella poi in quell'articolo 33 che dà la facoltà al Governo della Repubblica di riunire in testo unico entro il termine di un anno, le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1958, della legge 23 maggio 1956, n. 137, e le disposizioni che andremo a stabilire con la presente legge. Quindi un testo legislativo che opera in molteplici momenti del processo elettorale, adeguando le disposizioni alle esperienze maturate nel tempo e alle indicazioni che dal tempo sono additate.

Espressione quindi di consenso, nel complesso, al provvedimento legislativo: di consenso per quanto attiene la strutturazione delle Commissioni comunali e mandamentali, di consenso per quanto attiene l'estensione dell'elettorato attivo con l'investitura dell'esercizio di questo diritto ai giovani allorchè abbiano raggiunto quella maggiore età che è segnata nella prima parte dell'articolo 48 della Costituzione, che disciplina e determina i rapporti politici del cittadino nell'esercizio del suo diritto di voto. Investitura al momento proprio e al momento giusto, che tanto più si appalesa necessaria quando si ripensi alle carenze che si sono dovute lamentare nelle ultime elezioni amministrative e per rimediare alle quali nelle ultime due consultazioni politiche è stato necessario correre con sollecitudine all'emanazione di provvedimenti legislativi *ad hoc*.

Noi riteniamo che l'estensione del diritto di voto al compimento del ventunesimo anno di età significhi l'attuazione di una prescrizione che è nella Costituzione, ma anche e soprattutto una prova concreta della volontà del vigente ordinamento di andare verso i giovani e di investirli subito delle responsabilità che si connettono avanti tutto in questo sovrano esercizio del diritto di voto. Nessun dissenso d'altra parte è stato espresso in merito nell'altro ramo del Parlamento e sinora, per quante parole l'arco politico abbia detto per bocca di oratori autorevoli di altre parti, io penso che nessun dissenso vi sia neanche in questo ramo del Parlamento.

Mi pare che il meccanismo che viene articolato nelle successive disposizioni sia il mi-

gliore ipotizzabile per soddisfare le esigenze di funzionalità tecnica. Si potrebbero dire tante cose, ma la verità è che altri sistemi o altro modo di articolare la funzionalità di questa revisione elettorale e l'immissione attraverso necessarie compilazioni e aggiornamenti nelle liste non sono configurabili.

Espressioni dunque di consenso.

Dove io onorevole Ministro ed onorevoli senatori, debbo dichiarare una ragione di ripensamento e di perplessità è in ordine all'articolo 10, che particolarmente tocca me che sono un meridionale ed appartengo ad una terra la quale ha una emorragia continua di emigrazione. Vogliate ascoltarmi. Io non ho la pretesa di capovolgere le cose che voi avete potuto statuire nell'Olimpo delle vostre decisioni; ma io sottopongo alla vostra benevola valutazione e alla vostra responsabile attenzione queste ragioni, ed avrò finito il mio compito.

L'articolo 10 della legge del 1947, come è stato ricordato dal carissimo e bravissimo collega Masciale, conferisce all'elettore il diritto di opzione, cioè la scelta, diremmo noi avvocati, di un proprio foro elettorale. Noi con il presente testo legislativo aboliamo tale foro elettorale e veniamo ad identificarlo con il foro anagrafico. Questa abolizione da che cosa è postulata? Se io debbo votare in piena coscienza l'abolizione della norma consegnata nell'articolo 10 della legge del 1947, è necessario che mi renda conto di tale necessità. Vediamo le ragioni che sono state addotte.

La prima ragione è che scarso sarebbe stato l'uso di questa facoltà, essendosene avvalso al 1° maggio 1964 appena lo 0,48 per cento dell'intero corpo elettorale. Si tratta di un argomento non certamente valido, in quanto destinataria di una legge non è necessariamente la maggioranza, ma l'unanimità della collettività nazionale, anzi direi, se mi si consente, che più che della maggioranza sono i diritti delle minoranze che la legge tende a tutelare. La legge tutela l'unanimità in una ben ordinata società e siccome noi abbiamo ad essere una ben ordinata società, non so perchè sia pure dello 0,48 per cento del corpo elettorale non ci si debba preoccupare.

Secondo argomento che ho inteso ripetere è quello che l'emigrato, il quale torna al suo Paese all'ultimo momento, non ha avuto la possibilità di seguire la vigilia elettorale per orientarsi nell'espressione del suo voto. Ora, questa *ratio decidendi* mi pare sommamente ingenua perchè io ancora devo conoscere quell'elettore il quale dia il suo voto in virtù della propaganda elettorale; con tutto il rispetto per le parole che andiamo buttando da tutti i bigonci elettorali, io devo ancora conoscere un elettore che abbia dato il voto per le chiacchiere che si son dette. Questo sarebbe assolutamente fuori dalla realtà umana e dall'umano accadimento delle cose. Si vota per tanti orientamenti e per tante suggestioni, non certo per quella che può essere la propaganda fatta alla vigilia elettorale. Siate certi: nessuno vota in virtù delle ubriacature della vigilia; d'altronde poi i grandi temi di fondo non sono propri di una determinata zona o di un determinato settore della nostra Penisola, ma sono comuni a tutta la Penisola.

Terzo argomento. Il diritto di opzione favorirebbe dei gruppi politici i quali con callidi spostamenti di elettori alterano il responso della consultazione elettorale. Questo certamente è un argomento che potrebbe avere forza ed efficacia convintiva. È vero che vi sono state codeste manovre, ed io lo posso dire perchè appartengo a un partito che non si può permettere queste emigrazioni in massa; se lo possono permettere le due formazioni politiche vistose, cospicue del nostro scacchiere politico. Comunque, onorevole Ministro, non penso che questa disposizione sia idonea, sia provvida, sia efficace, sia positiva per evitare questi che poc'anzi sentivo chiamare brogli elettorali ricorrenti. Penso in sostanza che, con la norma proposta, non si evita questa forma di abuso del diritto di voto determinato dalla facoltà di opzione. Gli spostamenti artificiosi sono anche possibili con questa legge; sono più difficili, è vero, richiedono un maggiore respiro di tempo, ma non sono evitati. Se si fosse trovato un marchingegno più funzionale e di più certo e più positivo esito, l'argomento sarebbe di efficacia convintiva e conclusiva. Penso, pertanto,

onorevole Ministro, che dovrei esprimere proprio la mia perplessità se dovessi dare il mio voto a questa particolare norma, pur approvando, come poc'anzi ho detto, tutto il testo del provvedimento. Questo voler avvincere l'esercizio del diritto di voto al luogo di residenza, questo voler identificare le liste elettorali con quelle anagrafiche, mi pare sia un principio che non è sorretto da ragioni convincenti.

Ripeto ancora e concludo: se io avessi sentito delle ragioni convincenti, avrei superato in me stesso, in questa autocritica meditata che mi faccio sempre, queste ragioni di perplessità che mi angustiano. Onorevole Ministro e onorevoli senatori, ho presente il corpo elettorale del mio paese. Io ho paura che la struttura, il volto del corpo elettorale, con questa disposizione, vengano ad alterarsi e a deformarsi. Penso che questa privazione nel cittadino del diritto di prescegliere quello che poc'anzi chiamavo il foro elettorale sia particolarmente inopportuna in questo momento nel quale il flusso della emigrazione anche interna stacca, allontana dai propri paesi tanti cittadini. Recidere questo legame costituito dall'esercizio di voto vale a incrudelire la tristezza di tanti distacchi e a rinsaldarli. Aggiungerò un rilievo sentimentale: forse talvolta esercitare il diritto di voto significa tornare al proprio paese, mantenere vive le tradizioni, anche votare per chi si conosce, poichè gli emblemi politici hanno il loro valore, hanno il loro fascino, hanno la loro suggestione, hanno il loro peso, ma pure gli uomini proposti dalle candidature possono essere determinanti per le scelte, per le soluzioni cui l'elettore va ad affidare la sua scheda.

Per queste ragioni io, con convinto animo, mentre voto col mio Gruppo il provvedimento legislativo, esprimo i dubbi e le perplessità per l'articolo 10 che, ove le ragioni che vorrà dirci il Ministro fossero convincenti (io non le vedo ma può darsi che io non abbia la capacità di vederle), potremmo anche superare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, pare giusto che sul disegno di legge ora in discussione si soffermi, come del resto è avvenuto, l'attenzione dell'Assemblea, al fine di valutarne la portata e di apprezzarne gli intenti.

Tutte le leggi che, direttamente o indirettamente, incidono nella materia elettorale, hanno significato e rilevanza politica: lo hanno anche quelle di contenuto apparentemente tecnico; lo hanno anche queste, perchè la strumentazione diretta a consentire il perseguimento di fini verso i quali si è orientata una determinata scelta riesce sempre a influenzare i fini stessi, talvolta in armonia con i medesimi, talvolta in contrasto.

L'esame del disegno di legge con il quale si apportano sostanziali modifiche alla disciplina dell'elettorato attivo e alle norme sulla tenuta e la revisione delle liste elettorali — esame fatto in prima Commissione permanente e di cui è pregevole e fedele testimonianza la lucida relazione del senatore Giraud — ha posto in evidenza i tre temi principali sui quali verte la nuova normazione: quello della realizzata possibilità di accesso all'esercizio del diritto elettorale da parte di chiunque, in possesso di ogni altro requisito, abbia raggiunto al giorno delle elezioni il ventunesimo anno di età; quello della più opportuna « localizzazione » del diritto di voto; quello infine di una migliore strutturazione delle commissioni elettorali e di una maggiore efficienza del loro funzionamento.

Esamineremo, brevemente, i tre temi, cercando di rilevarne la portata e valutando le soluzioni accolte nelle proposte in discussione; soluzioni che ci trovano, in massima, consenzienti.

È appena il caso di ricordare che l'articolo 48 della Costituzione, nel suo primo alinea, proclama che « sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età », e questa si raggiunge al compimento del ventunesimo anno. Ne consegue che, per dettato costituzionale, chiunque abbia compiuto i ventun'anni al dì delle votazioni elettorali, dovrebbe poter esercitare il diritto di voto e aver accesso alle urne.

Ciò però non avviene stando al vigente sistema di formazione e di revisione delle liste elettorali, le quali, a tenore della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, comprendono tutti i cittadini che abbiano compiuto i ventun'anni o che li compiano entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello della formazione delle liste medesime, con l'effetto che tutti quelli i quali andranno a raggiungere la maggiore età dopo il 30 aprile, ma prima della data stabilita per le elezioni politiche o amministrative indette successivamente, vengono a risultare esclusi dall'esercizio del diritto di voto pur avendo maturato il prescritto requisito dell'età.

Si tratta, come ognuno vede, di un difetto gravissimo della legge vigente: di un difetto che non esitiamo a qualificare come vera e propria illegittimità costituzionale, implicando esso violazione dell'articolo 48 della Costituzione.

Va tuttavia ricordato che per le elezioni politiche del 1948 e del 1963 si è cercato di rimediare al segnalato difetto con le leggi, rispettivamente del 4 febbraio 1948 e del 9 febbraio 1963, che hanno disposto l'anticipazione delle operazioni di revisione delle liste, ammettendo così al voto i cittadini che andavano a raggiungere la maggiore età entro il giorno della votazione. Ma si è trattato di disposizioni riguardanti ipotesi limitate e che non valgono a coprire tutte le possibilità di inconvenienti. Va aggiunto che per le elezioni amministrative nessuna norma di correttivo è stata emanata.

Il permanere dell'accennata situazione, oltre a costituire una intollerabile violazione della norma costituzionale contenuta all'articolo 48, avrebbe l'effetto, di rilievo politico non trascurabile, di escludere dal voto parecchie migliaia di cittadini *optimo jure*, appartenenti alle classi giovanili, e costituenti, per ciò stesso, elemento irrinunciabile del corpo elettorale al quale è devoluto il fondamentale compito di designare i componenti degli organi primari della vita politica ed amministrativa del Paese.

Con la legge che ci accingiamo a votare l'errore viene corretto; e la correzione è affidata ad un congegno assai semplice, consistente, essenzialmente, nella sostituzione

della revisione annuale, come prevista dalla legge del 1947, con due revisioni semestrali delle liste elettorali: revisioni da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalla legge del 1947, ma con l'iscrizione in lista, oltre che di coloro che hanno raggiunto la maggiore età, anche di quelli che la raggiungano, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno successivi, o dal 1° luglio al 31 dicembre successivi. Si ha così un'iscrizione nelle liste in via che potrebbe dirsi preventiva; è ovvio che tale iscrizione manterrà la sua efficacia ricognitiva del diritto elettorale dell'iscritto solo se questi, nel giorno fissato per le elezioni, avrà compiuto i ventun'anni: e così si dispone, all'articolo 21 del disegno di legge, che la Commissione elettorale comunale, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, compila lo elenco dei cittadini che, compresi nelle liste elettorali, non avranno raggiunto, entro il primo giorno fissato per le elezioni, la maggiore età.

Nel corso dell'esame del disegno di legge in Commissione, venne da qualche parte rilevato — ed il senatore Gianquinto ha ripreso il tema nel suo intervento di poco fa — che, protraendosi le operazioni di votazione per due giorni, sarebbe potuto sembrare plausibile ammettere al voto anche chi avesse raggiunto i ventun'anni nel secondo dei due giorni accordati per la votazione: ma da parte governativa poté obiettarsi, e con ragione, che il secondo giorno è da intendersi accordato come prosecuzione del primo, e che quindi a questo, ed a questo soltanto, dovesse farsi riferimento per il riscontro della sussistenza del requisito dell'età ai fini dell'acquisizione del diritto elettorale attivo.

Il secondo tema che forma oggetto del provvedimento legislativo in esame è quello della « localizzazione » del diritto al voto: tema che non manca di importanza per le elezioni politiche, ma che ne assume una di fondamentale rilievo in quelle amministrative. Il problema si pone in termini assai semplici: in quale comune l'avente diritto al voto può essere ammesso ad esercitarlo? Nell'impostazione del quesito, e

nell'avvio alle possibili soluzioni, bisogna non perdere di vista un dato che sembra imprescindibile, e che pure viene talvolta trascurato; ci riferiamo al fatto che il diritto di voto è anche un dovere di voto: si tratta di un *munus*, nel quale confluiscono, da un lato, il potere di scelta dell'elettore, e dall'altro, l'aspettativa del pubblico ente, dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune, acchè l'organo elettivo che verrà a risultare dalla scelta elettorale corrisponda alle esigenze alle quali deve soddisfare; del che costituisce elemento di garanzia il fatto che gli ammessi alla votazione siano quelli, e solo quelli, che di tali esigenze abbiano scienza e coscienza, per via soprattutto della loro partecipazione alla vita comunitaria.

Il sistema vigente indulge troppo alla considerazione del voto come diritto del cittadino: e così gli offre una larga gamma di possibilità di scelta del comune nel quale chiedere ed ottenere l'iscrizione nelle liste. Ed infatti mentre come regola generale è prescritto che l'iscrizione debba avvenire nelle liste elettorali del comune nel quale si abbia la residenza e della cui popolazione stabile si faccia parte, si ammette che possa ottenersi, a richiesta, l'iscrizione nelle liste elettorali di altro comune: in quello di nascita, o in quello nel quale si ha la sede principale dei propri affari ed interessi o, infine, in quello nel quale si è stati precedentemente iscritti ai fini elettorali, pur non avendovi più la residenza anagrafica, ed anche se non si tratti del comune di nascita o di quello di domicilio, civilisticamente inteso.

Tutto questo può anche corrispondere ad esigenze personali dell'elettore: esigenze affettive per il comune di nascita; esigenze di interessi per il comune nel quale si ha il centro dei propri affari; esigenze di relazioni sociali per il comune di provenienza.

Ma tutto questo trascura l'altro aspetto del fatto elettorale: trascura le ragioni del dovere elettorale, le quali esigono che il voto sia esercitato lì dove l'elettore è inserito come elemento stabile della popolazione, lì dove egli partecipa alla vita comunitaria sostenendone i pesi e godendone i be-

nefici; lì dove, cioè, ha la sua residenza, intesa come luogo di abituale dimora, accertata e riconosciuta dalle risultanze dei registri anagrafici, secondo le prescrizioni della legge 24 dicembre 1954 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, e del regolamento relativo del 1958.

Ed è appunto alla risultanza anagrafica che il provvedimento in discussione si affida per « localizzare » il diritto all'elettorato lì dove il cittadino ha la sua residenza anagrafica.

Crediamo che la scelta legislativa sia meritevole di plauso. E non soltanto per la materia elettorale alla quale direttamente si riferisce; ma anche per effetti indiretti e riflessi che potranno prevedibilmente risultarne, sia per la maggiore cura che si porrà dalle amministrazioni comunali negli adempimenti dei doveri connessi ai servizi anagrafici, sia per la maggior attenzione che si porrà dai cittadini all'osservanza delle prescrizioni contenute nella legge e nel regolamento sull'anagrafe, sia, infine, per la riduzione dell'area ancora troppo vasta di incertezza e di dubbio che permane tra residenza anagrafica e residenza civilistica, come luogo di abituale dimora; area di incertezza e di dubbio che sta alla base di tante controversie tributarie, specie per quanto attiene all'imposta di famiglia ed a quella, connessa, sul valore locativo.

È ovvio che al criterio generale della residenza anagrafica non possa farsi riferimento per i cittadini i quali abbiano trasferito definitivamente all'estero la propria residenza, perdendo così, per cancellazione, quella di origine. Per tali casi provvede l'articolo 11 del provvedimento, sostituendo l'analogo testo dell'articolo 11 della legge del 1947 ora vigente.

Le innovazioni proposte, e che eliminano dal sistema il cosiddetto diritto di « opzione » quanto al luogo di iscrizione nelle liste elettorali, sono state valutate positivamente anche sotto altro profilo; quello della remora che esse oppongono alla possibilità di esercizio del voto in più comuni, nella ipotesi, peraltro ben reale, che le elezioni amministrative non avvengano, in tutti i comuni, nello stesso giorno. A parte il fatto

che il sistema vigente può dar luogo e dà luogo alla possibilità di frode con l'esistenza di cittadini a voto... plurimo, nel luogo di nascita ed in quello, diverso, di residenza, è certo che, con il sistema vigente, ed ammessa la possibilità dell'opzione, si può dare il caso che nell'intervallo tra elezioni amministrative avvenute in un comune e quelle indette o da indirsi in altro comune, si effettui, da parte di elettori che ne hanno il diritto, il passaggio dalle liste elettorali di un comune a quelle di un altro. Non si tratta di ipotesi irreali: nell'altro ramo del Parlamento, discutendosi proprio questo stesso disegno di legge che ora è al nostro esame, si sono fatti i nomi di comuni nei quali si è avuto, in misura pare massiccia, il fenomeno degli elettori « ambulanti »; di elettori che, avendo votato in un comune per il rinnovo del Consiglio comunale, si spostavano poi, favoriti ovviamente dagli organi cui è affidata la tenuta delle liste elettorali, ad altro comune, con l'effetto spesso di determinare il risultato elettorale. La soppressione dell'opzione ostacolerà, se non impedirà del tutto, simili manovre fraudolente. Ed anche per tali motivi, riteniamo che il provvedimento ora in votazione vada approvato.

Il terzo punto toccato dal disegno di legge in discussione è quello riguardante la struttura ed il funzionamento delle commissioni elettorali. Anche per questa parte, l'esperienza fatta sulla legge del 1947 aveva manifestato alcuni inconvenienti che la nuova normativa tende ad eliminare. Intanto, ed opportunamente, il sistema del rinnovo biennale delle commissioni viene sostituito con quello del rinnovo conseguente al rinnovo dei Consigli comunali, e viene applicato il principio della *prorogatio* nel senso che la commissione in carica mantiene le sue funzioni fino all'insediamento di quella successivamente nominata. È garantita nella composizione della Commissione, la presenza di almeno un rappresentante della minoranza consiliare: cosa questa che, affermata anche nel testo vigente della legge del 1947, non trova nel medesimo un mezzo efficiente per realizzarsi. Anche sul funzionamento delle Commissioni elettorali il

nuovo testo legislativo migliora quello ora in vigore, dettando norme efficaci ad evitare disfunzioni ed inceppamenti nel lavoro delle Commissioni medesime.

Questi i tre temi principali della legge in discussione, la quale merita l'approvazione del Senato. Il provvedimento contiene, ovviamente, altre disposizioni, prevalentemente di coordinamento, sulle quali non sembra sia il caso di intrattenersi.

Riteniamo invece opportuno richiamare all'attenzione del Governo la disposizione contenuta nell'ultimo articolo: quella con la quale si autorizza il Governo medesimo a provvedere, entro un anno, a riunire in testo unico le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, quelle modificative della legge 23 marzo 1956, e quelle della legge ora in votazione. Vorremmo che il Governo provvedesse al più presto a far uso dell'autorizzazione accordatagli, così che ne risulti agevolata l'azione degli operatori in questo campo (Amministrazioni comunali, commissioni elettorali, Magistratura). Le disposizioni della legge fondamentale, quella del 1947, sono profondamente modificate dalla legislazione successiva; e non è facile l'orientamento, anche per gli esperti, per sceverare quanto vi è ancora di vigente e quanto invece è da ritenersi abrogato e sostituito da norme nuove: e ciò anche se, molto opportunamente, il provvedimento in esame contiene, negli ultimi suoi articoli, una numerosa specificazione di norme precedenti abrogate o sostituite.

Prima di chiudere questo breve intervento, sento il bisogno di rassegnare un'esigenza, alla quale l'attenzione nostra è richiamata per connessione di argomento. Dico l'esigenza di rivedere e riordinare e rammodernare tutta la legislazione elettorale, con speciale riguardo a quella amministrativa. In più occasioni, in questa stessa Aula parlamentare, si è fatto riferimento a manchevolezze, a deficienze, a incongruenze delle vigenti leggi elettorali amministrative. C'è, per esempio, tutto il sistema delle ineleggibilità che va revisionato; non è più tollerabile che rimangano nel testo legislativo vigente disposizioni sulle ineleggibilità, alcune delle quali appaiono incostituzionali,

altre tramandate da epoche lontane e non più in armonia con i tempi nuovi. Ora si è aggiunta la recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni, fra le altre, degli articoli 82 e 83 del testo unico 16 maggio 1960 sulle elezioni comunali, rendendo incerto il sistema del contenzioso elettorale amministrativo, con conseguenze non tutte prevedibili ma certamente di non poco momento.

Ci permettiamo di sollecitare al riguardo l'iniziativa del Governo. La cosa ha carattere di urgenza. E la materia di cui si tratta ha riflessi niente affatto trascurabili per l'ordinata ed efficiente organizzazione delle amministrazioni locali, alle quali è affidata tanta parte delle condizioni del nostro vivere civile. (*Applausi dal centro-destra*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**GIRAUDO, relatore.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, data l'evidenza del testo ed anche la diligenza che ho cercato di porre nell'analisi che ne ho fatto nella relazione scritta, penso di non dover spendere molte parole a conclusione di questo breve dibattito, tanto più che tutti i settori dell'Assemblea, nonostante alcune riserve, sono favorevoli a questo disegno di legge.

Non posso però non esprimere pregiudizialmente un senso di compiacimento per questo disegno di legge che viene ad integrare la legislazione vigente sull'elettorato attivo, legislazione che, salvo perfezionamenti che potranno essere in seguito apportati, garantisce effettivamente ogni cittadino nel libero esercizio del suo diritto di voto e quindi applica pienamente il dettato dell'articolo 48 della Costituzione nel rispetto del principio di uguaglianza, sia in relazione alla parità che ogni voto ha in se stesso, sia in relazione al momento in cui il diritto all'esercizio del voto matura per ogni cittadino.

Senza dubbio in questi anni abbiamo fatto molta strada: dalla importante legge sull'estensione del voto alle donne, siamo giunti a questo piccolo ma importante provvedimento che mira a far sì che neppure un giorno, collega Gianquinto — anche se non sono d'accordo con la sua tesi — e neppure un voto possano andare perduti nel concorso unanime di tutti i cittadini alla formazione di una volontà politica e quindi alle scelte che la condizionano.

In Commissione sono state espresse delle riserve che sono state riportate qui in Aula dal senatore Gianquinto; altre sono state sollevate oggi, come quella sull'abolizione della facoltà di opzione avanzata dal senatore Pace, ed altre ancora dal senatore Masciale.

Il primo emendamento del senatore Gianquinto si riferisce all'articolo 21 e propone nella penultima riga del primo comma, la soppressione della parola « primo ». L'emendamento tende a far partecipare alle elezioni politiche ed amministrative coloro che compiono il 21° anno di età nel secondo giorno delle votazioni. L'emendamento non può essere accolto ...

**GIANQUINTO.** Direi piuttosto durante la votazione prorogata, anziché parlare di secondo giorno di votazione.

**GIRAUDO, relatore.** ... non può essere accolto proprio per le ragioni che sono state illustrate ed egregiamente documentate dal senatore Gianquinto, quando, riferendosi alla Costituzione e alle leggi elettorali in vigore, ci ha detto che tutta la legislazione parla del « giorno » delle elezioni.

L'emendamento non può essere accolto perchè appunto nel nostro sistema, quale data elettorale, c'è « un giorno » solo ed è quello, e soltanto quello, indicato nel decreto di convocazione dei comizi elettorali. Il fatto che le operazioni di voto si protraggano fino alle ore 14 del giorno successivo non significa che ci troviamo di fronte a un altro giorno, ma solo ad un prolungamento della votazione ai fini di una maggiore comodità, concessa agli elettori i quali, proprio in virtù delle norme cui si è riferito il senatore

Gianquinto, in tanto sono elettori in quanto abbiano maturato il diritto al voto nel giorno indicato dal decreto. Il tempo disponibile per votare, anche se distribuito in due giorni distinti, ha giuridicamente il valore di una unità di tempo, da riferirsi però soltanto al giorno delle elezioni indicato dal decreto. Se così non fosse, caro collega Gianquinto, l'elettore che compie il 21° anno di età nel secondo giorno delle elezioni avrebbe possibilità di votare anche nel primo giorno.

GIANQUINTO. No, perchè nelle liste elettorali della sezione è indicato il giorno di nascita, per cui quell'elettore sarebbe ammesso a votare solo il lunedì.

ZAMPIERI. Ma è un caso limite, e forse non si verificherà neppure!

GIRAUDO, *relatore*. Per quanto il fatto possa sembrare d'importanza modesta, la deroga alla scrupolosa osservanza del rispetto dei termini, in una materia così delicata come quella elettorale e in un Paese come il nostro, così attento a ricercare il « precedente » e così facile ad estenderlo in lungo e in largo, potrebbe essere pericolosa ed è anche per questo che non può essere accolta.

In Commissione era stata avanzata, e qui l'ha ripresa il senatore Pace, riserva circa la soppressione della facoltà di opzione da parte del cittadino per la sua iscrizione nelle liste elettorali di comune diverso da quello della residenza anagrafica. Devo osservare che questa riserva non trova ormai giustificazione nè nella logica nè nella realtà; questo anche se comprendo che per il Mezzogiorno possono esservi motivi particolari di preoccupazione. Ma intendiamoci bene, quando si dice che i nostri emigranti vanno al Nord e, andando al Nord, sono costretti praticamente a scegliere una residenza anagrafica, non si dice, almeno sul piano giuridico, una cosa esatta; perchè oggi per lavorare non è assolutamente necessario avere la residenza anagrafica.

Capisco quindi che di fatto ci possano essere difficoltà, ma non sono difficoltà che derivino da disposizioni di legge. Penso in-

vece che lungi dall'essere una limitazione della libertà del cittadino ed una mortificazione di un suo diritto, la soppressione di questa facoltà è invece per tutti una garanzia di certezza per il titolo all'esercizio del voto nella sede in cui tale diritto si deve esprimere, che è appunto quella della residenza anagrafica e quella soltanto, salve naturalmente le disposizioni di cui all'articolo 11 per gli italiani residenti all'estero.

Questa stretta connessione delle liste elettorali allo schedario anagrafico consente una piena automaticità tra la posizione elettorale e quella anagrafica, e ciò non soltanto in riferimento al comune ma, nell'ambito dello stesso comune, in riferimento alla circoscrizione urbanistica da un lato e alla sezione elettorale dall'altro, così come è previsto appunto dall'articolo 25 del disegno di legge. Si tratta di una automaticità che, se riferita anche ai sistemi meccanografici sempre più largamente impiegati nella tenuta degli schedari, assicura non soltanto la certezza dell'iscrizione nelle liste comunali, ma anche l'esattezza grafica dei nominativi e di tutti gli altri elementi riferentisi alle generalità di ogni cittadino.

Del resto, quando si consideri l'ampia libertà di scelta della residenza anagrafica che la legge oggi consente ad ogni cittadino, un tale agganciamento della residenza elettorale con quella anagrafica non è violazione di un diritto elettorale ma la logica e necessaria conseguenza dell'applicazione del diritto di libertà di residenza. A parte lo scarso uso che di questa facoltà si è fatto in questi ultimi anni, a parte le agevolazioni nelle spese di viaggio per raggiungere al momento delle elezioni la sede di origine quando la si voglia conservare, bisogna considerare che la cittadinanza anagrafica e quindi elettorale deve essere una, con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono e che non devono consentire, specialmente nella circostanza delle elezioni amministrative, la possibilità della formazione di un elettorato nomade e occasionale. Questa stabilità della residenza elettorale connessa a quella anagrafica consente in definitiva di riconoscere meglio all'esercizio del voto non soltanto l'aspetto del diritto da soddisfare, così



come ha ben detto il senatore Palumbo, ma anche l'aspetto del dovere da compiere; dovere civico, dice la Costituzione, non certo per limitarlo nell'ambito civico di un singolo Comune, ma per sottolineare che in occasione delle elezioni amministrative il voto deve essere espresso per dare un governo al Comune al quale il cittadino formalmente e a tutti i fini appartiene.

Altra riserva, avanzata in Commissione e riproposta in Aula sotto forma di emendamento all'articolo 2 del disegno di legge dall'onorevole Gianquinto, è rivolta a rimuovere l'esclusione dall'esercizio del voto per coloro che sono colpiti dalle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956. Il senatore Gianquinto ha dato un'interpretazione di quell'articolo, che dal suo punto di vista potrà anche essere giusta. Egli è un giurista eminente ed io non voglio discutere con lui sul significato esatto dell'articolo 3 della legge citata. Egli ha però dimenticato l'articolo 13 della stessa legge, il quale stabilisce esattamente che l'applicazione delle misure di prevenzione importa gli stessi effetti conseguenziali prodotti dall'ammonizione e dall'assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento.

G I A N Q U I N T O . L'articolo 13 non fa rinascere la categoria dei diffamati.

G I R A U D O , *relatore*. Fa riferimento all'ordinamento precedente. E non si possono avere dubbi al riguardo per il fatto che esiste in proposito una sentenza della Corte costituzionale la quale conferma la validità giuridico-costituzionale di questo articolo 13. Del resto va sottolineato che le misure di prevenzione sono disposte non dalla autorità di pubblica sicurezza ma dalla Magistratura e che le stesse non sono determinate per l'indizio di reità, che si ricollega sempre alla commissione di un fatto specifico, ma bensì a un modo di vivere, a un comportamento evidente, suscettibile di pregiudicare l'ordine pubblico e di determinare la commissione anche di più reati. In altre parole, proprio perchè l'esercizio del voto è l'atto più altamente sociale che il cittadino è chiamato a compiere, questo diritto-

dovere del voto si rende incompatibile con l'atteggiamento antisociale di chi, non solo e non tanto per un singolo atto o in un determinato momento della sua vita, ma in tutto il suo comportamento si pone sistematicamente ai margini della legge. L'eccezione viene quindi qui a confermare la regola, cioè l'apprezzamento sociale del valore che va attribuito all'esercizio del voto, esercizio di un diritto ma anche e soprattutto di un dovere che comporta in ogni cittadino un normale senso di responsabilità civica e di sensibilità sociale.

Vi sono poi state le osservazioni del senatore Masciale e gli emendamenti presentati agli articoli 16 e 33. Devo dire che quando, con l'emendamento all'articolo 16, egli propone di sostituire le parole: « forniti almeno del titolo di studio di scuola media », per i componenti della commissione mandamentale, con le altre: « eleggibili a consigliere comunale », egli dimentica che qui si tratta di una commissione mandamentale e non soltanto di una commissione comunale e che nel comma che precede, dove si parla dei componenti designati dal prefetto, si parla di dipendenti dello Stato della carriera direttiva in attività di servizio o a riposo, e quindi di funzionari altamente qualificati. Infatti, l'attività della commissione mandamentale esige una preparazione e delle garanzie di competenza nella legislazione elettorale.

M A S C I A L E . È una menomazione anche per il consigliere comunale, per il Sindaco.

G I R A U D O , *relatore*. Tant'è vero che si aggiunge nello stesso articolo che ove non si abbiano questi titoli di studio (c'è infatti un « ovvero ») si deve aver partecipato a commissioni elettorali almeno per un biennio; si richiede quindi una certa esperienza in questo campo perchè si tratta appunto di un compito molto importante e molto impegnativo.

M A S C I A L E . E le pare che amministrare non sia un compito importante?

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Su questo punto risponderò io: si tratta di una questione tecnica.

GIRAUDO, *relatore*. Vi è poi l'altra questione. Lei chiedeva perchè non possono essere designati dal Consiglio provinciale funzionari e dipendenti dello Stato, ma è evidente che in questo modo noi finiremmo per fare una commissione di soli funzionari. Ora, chi deve nominare i funzionari? Il rappresentante del Governo, il prefetto. Essi entrano in numero di due e hanno una determinata funzione nella composizione della Commissione, la quale in maggioranza deve essere formata da cittadini indipendenti, ma qualificati.

MASCIALE. Perchè non vi possono accedere gli impiegati civili?

GIRAUDO, *relatore*. Perchè non è opportuno che noi facciamo di una commissione elettorale mandamentale una commissione di funzionari.

L'altro emendamento presentato all'articolo 33 mi pare che costituirebbe un precedente illogico ed inopportuno. Si tratta di una delega che noi vogliamo dare al Governo per la formulazione di un testo unico su leggi che sono già state approvate dal Parlamento. Il testo unico non potrà che armonizzare e coordinare le diverse disposizioni al fine di rendere più comoda e alla portata di tutti la consultazione. I perfezionamenti e le garanzie anche di ordine procedurale e tecnico che queste norme si pongono in tanto contribuiranno ad accrescere lo sviluppo e il consolidamento delle istituzioni democratiche in quanto saranno accompagnate da una crescente sensibilizzazione dei cittadini ai problemi della vita pubblica in sede nazionale come in sede locale.

Avviandomi alla conclusione, osservo che, se per votare, come per ogni altro atto civile, occorre una capacità di intendere e di volere, bisogna tener conto che in una democrazia che vuol essere stabile, sicura e suscettibile di sviluppo, questa capacità di intendere e di volere dev'essere capacità di

intendere e di volere politicamente. Di qui l'importanza degli strumenti di formazione e di informazione, dei dibattiti fra i partiti e dei pubblici colloqui. Ma certamente la cosa fondamentale, che sta alla base del sistema democratico, è di avere norme elettorali ben chiare e precise. Sono esse che consentono effettivamente l'esercizio della libertà, perchè consentono l'esercizio di libere scelte da parte dei cittadini per i governi locali come per quello nazionale e salvaguardano nel voto, sicuro e libero, lo strumento dato nelle mani dei cittadini per stabilire il proprio destino e per segnare la via al progresso del proprio Paese. *(Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Ringrazio vivamente il senatore Giraudo per la sua relazione così lucida e approfondita; ringrazio anche i senatori Bonafini, Gianquinto, Masciale, Pace e Palumbo per i loro interventi, per i consensi, come anche per i suggerimenti, le critiche e le riserve alle quali rapidamente risponderò, tenendo peraltro conto che ad esse ha già in gran parte risposto il relatore.

Questa legge, sul piano della tecnica elettorale, rappresenta una vera e propria rivoluzione, portando alla coincidenza (che è stata rilevata, mi pare esattamente: io avevo parlato alla Camera di liste elettorali e di liste demografiche, mentre più esattamente il senatore Pace ha detto: «foro elettorale e foro demografico») dei due fori, che, diversamente da prima, vengono a coincidere. L'articolo 10 diventa così la chiave di volta che connette i due principi fondamentali della legge: il primo, che ha avuto unanimi consensi e non provoca nessuna perplessità e nessuna riserva, ossia che il ventunenne possa immediatamente votare (vedremo poi l'eccezione del senatore Gianquinto circa la mattina del lunedì); l'altro, che abolisce il diritto di opzione.

Non c'è dubbio che l'opzione per molti, e soprattutto per coloro che appartengono a categorie elevate, costituisca un vantaggio;

diciamolo pure, non è che il diritto di opzione fosse esercitato dalle grandi masse: la percentuale dello 0,48, che si riferisce all'esercizio di esso, dà un'indicazione quantitativa. Io credo che, per esempio, quasi tutti i parlamentari esercitavano il diritto di opzione e potevano avere una residenza anagrafica e una residenza elettorale; perciò il diritto di opzione, se si fosse potuto, sarebbe stato da mantenere. Però si doveva realizzare la coincidenza dei due fori, che è quella che ci permette il voto dei ventunenni. Perchè, onorevole Gianquinto, per quale motivo si è ritardato?

Non voglio a ogni costo difendere i passati Governi e d'altronde anche il Parlamento ha ritardato; le proposte di legge potevano essere approvate anche prima, in questo ventennio: perchè non hanno compiuto prima il loro iter? Perchè non si era individuata questa possibilità che comportava anche l'abolizione del diritto di opzione. Individuata questa possibilità si è fatta questa che è una rivoluzione tecnica, e infatti non c'è l'articolo che fa entrare la legge immediatamente in vigore tenuto conto che occorrono alcuni mesi per dare applicazione tecnica alla legge.

Ringrazio a questo proposito la Presidenza del Senato, ringrazio i Gruppi del Senato i quali hanno voluto porre rapidamente all'ordine del giorno la legge, sicchè essa potrà, votata questa sera, essere applicata nelle elezioni amministrative della prossima tarda primavera. I tempi di applicazione sono lunghi, perchè, come dicevo prima, siamo di fronte a una vera rivoluzione sul piano tecnico.

Circa il diritto di opzione, ha già esposto il senatore Giraudo, sorvolando sull'argomento dello 0,48, che non è certo determinante. La verità, come giustamente osservava il senatore Giraudo, è che è possibile lavorare anche in un'altra sede mantenendo la residenza anagrafica e quindi elettorale nella precedente sede. Di fatto non si verifica, se non in casi eccezionali, quello cui lei, senatore Pace, accennava poc'anzi; si verifica invece più frequentemente per il caso di coloro che vanno all'estero; ma per essi sono previste norme eccezionali che, debbo di-

re, non sono contenute in nessun'altra legge europea; sono previste particolari agevolazioni per coloro che vanno all'estero, come per esempio la possibilità di rimanere a lungo, molto a lungo, in un altro Paese, restando iscritti nelle liste elettorali in modo che, allorchè rientrano in Italia, possono immediatamente partecipare alle votazioni; mentre prima di oggi, cioè con la legge oggi in vigore, avrebbero perso il loro diritto di conservare detta iscrizione.

Veniamo alla questione del secondo giorno. Non è certo questione che interessa molto il Governo. Noi abbiamo posto ad eminenti giuristi il quesito e tutti ci hanno risposto che per giorno della votazione s'intende solo quello fissato nel decreto di convocazione. C'è quella parola: primo giorno (lei la chiama un errore giuridico, io vorrei chiamarla invece un eccesso di precisione) che potrebbe anche essere inutile, ma non vedo come possa essere dannosa. In realtà il secondo giorno è un prolungamento. Si rischierebbe di commettere un atto incostituzionale, proclamando il diritto di votare per coloro che compiono il 21° anno il lunedì.

Se i giuristi cambiano parere, se domani qualche pregiudiziale porterà la questione davanti alla Corte costituzionale, ed essa la valuterà in modo diverso da quello attuale, ne prenderemo atto. Debbo dire però, onorevole Gianquinto, che abbiamo consultato molti giuristi e tutti sono di parere diverso dal suo. Non ne faccio un problema politico, è un problema di tecnica. Il rischio è di cadere nell'incostituzionalità dando la possibilità di votare a chi compie gli anni il lunedì. È chiaro che voi siete legislatori e avete il diritto di fare tutte le modifiche che volete: il problema è solo quello di vedere se si è o no nella Costituzione.

Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 2 ha risposto chiaramente l'onorevole Giraudo; vorrei solo sottolineare che, come ho già detto alla Camera, non vi è un'intenzione di discriminare da parte degli organi dell'Esecutivo. Il potere rimane esclusivamente nelle mani della Magistratura. Questo mi sembra dovrebbe fugare ogni dubbio in proposito.

E veniamo all'emendamento all'articolo 16 dell'onorevole Masciale. Nell'altro ramo del Parlamento se ne è discusso. Non c'è in nessuno di noi l'idea di voler mortificare questo o quell'elettore a proposito del titolo di studio. Abbiamo avuto ottimi amministratori, ottimi parlamentari, membri del Governo che non hanno questo o quel titolo di studio. Non è qui la questione; qui non siamo in campo amministrativo, siamo in campo tecnico. Noi parliamo tanto di liberare il meccanismo elettorale dalle interferenze, o per lo meno da una supposta o esistente oppressione della burocrazia; ebbene, dobbiamo perciò scegliere delle persone competenti che abbiamo le capacità tecniche necessarie. Ecco la norma. Alla Camera si è giunti a un accordo, sul quale mi pare vi sia stata l'unanimità anche dei colleghi del suo Gruppo, su questa formula e, senza andare troppo in alto, come si era pensato in un primo momento, cioè agli studi superiori, si è stabilito di rendere necessario il diploma di scuola media. Un contadino che non ha nessun titolo di studio, che ha anche soltanto la terza elementare, può essere sindaco, può essere un magnifico amministratore del suo Comune, ma non può avere la preparazione tecnica per aggirarsi nei meandri delle leggi elettorali. Peraltro si è voluto anche aggiungere un'alternativa alla richiesta del diploma di scuola media con queste altre parole: coloro « che abbiano già fatto parte di commissioni elettorali mandamentali per almeno un biennio », cioè, che abbiano già una adeguata competenza.

Devo precisare questo chiaramente: non vi è nessun misconoscimento, non v'è nessuna intenzione di discriminazione classista per quanto riguarda i gradi di studio. Si tratta di una questione tecnica, non di una questione amministrativa.

E veniamo all'ultimo emendamento che riguarda l'articolo 33. Anche questo fu presentato alla Camera e fu respinto perchè io presentai un articolo 32, che non esisteva prima, con il quale si adeguavano esplicitamente anche le singole parole delle vecchie norme: non vi è nessun potere di aggiungere o di cambiare qualche cosa. Il testo unico deve essere puramente una sovrapposizione, senza modificare neppure una pa-

rola delle norme previste. Nel testo che il Governo aveva presentato c'era una specie di delega al Governo di modificare anche le parole. Per evitare qualsiasi preoccupazione, dato che siamo in materia elettorale ed è evidente che anche una parola può avere ripercussioni e può incidere sui risultati, abbiamo proposto l'articolo 32, con il quale vengono corrette specificamente una per una tutte le parole, contenute nelle precedenti leggi, che devono essere corrette. Si tratta, come ripeto, di un testo unico nel quale si dovranno sovrapporre le varie norme; non c'è assolutamente nulla da aggiungere e nulla da modificare.

Non c'è dubbio che il diritto di opzione che era in vigore fino ad oggi ha provocato degli inconvenienti. Giustamente si è accennato alle « forze politiche vistose »; non c'è dubbio che queste hanno le maggiori possibilità (anche se io appartengo a una di queste, così come lei, onorevole Gianquinto), in certe regioni le une e in certe regioni le altre, di muovere masse e di spostare elettori quando le elezioni non sono generali. L'abbiamo visto; abbiamo addirittura ritardato delle elezioni comunali dell'autunno scorso, che si faranno nella prossima primavera, proprio perchè c'era una percentuale di optanti del 15, perfino del 32 per cento, che lascia il *fumus*, il sospetto di opzioni preordinate. Proprio per evitare questo, per essere più sicuramente aderenti alla volontà popolare nell'amministrazione del Comune abbiamo ritenuto opportuno stabilire, oltre l'allargamento del diritto di voto a tutti i ventunenni, che è doveroso per la Costituzione, anche l'abolizione del diritto di opzione.

Concludo dicendo che se sul piano della forma questo è un provvedimento veramente rivoluzionario — e desidero rivolgere un elogio a tutti gli uffici, a tutti coloro che nella burocrazia hanno portato un contributo non soltanto di studi e di tecnica, ma anche di fantasia per la formulazione di questa legge — sul piano della sostanza questa legge rappresenta un provvedimento di non grandi proporzioni, però un contributo concreto al consolidamento del nostro sistema elettorale; ed ogni contributo al consolidamento del nostro sistema elettorale è un contributo

al consolidamento della democrazia. È con questo spirito che invito il Senato ad approvare il disegno di legge. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

**PRESIDENTE.** Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

**BONAFINI, Segretario:**

**Art. 1.**

L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal titolo II della legge 7 ottobre 1947, numero 1058, con l'iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il 21° anno di età, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge citata.

Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

(*È approvato*).

**Art. 2.**

Il n. 3 del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« 3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi ».

I numeri 9 e 10 del primo comma sono soppressi.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Gianquinto, Boccassi, Fabiani, Petrone, Orlandi, Aimoni, Secchia e Luca De Luca. Se ne dia lettura.

**BONAFINI, Segretario:**

*Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:*

« I numeri 3, 9 e 10 del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono soppressi ».

**PRESIDENTE.** L'emendamento è già stato illustrato dal senatore Gianquinto in sede di discussione generale e la Commissione e il Governo hanno già espresso il loro parere sfavorevole.

Metto pertanto ai voti l'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**BONAFINI, Segretario:**

**Art. 3.**

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

(*È approvato*).

**Art. 4.**

L'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;

d) il titolo di studio;

e) la professione o il mestiere;

f) l'abitazione.

Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario.

Le liste elettorali, salvo il disposto dell'articolo 25, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali.

Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale.

Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da parte della commissione elettorale comunale, sono inviati alla commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune.

Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla commissione elettorale mandamentale finchè non si procederà ad una nuova unificazione ».

(È approvato).

#### Art. 5.

Al terzo comma dell'articolo 5 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola « annuale » è sostituita dalla parola « semestrale ».

Dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico e dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione ».

Il quinto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale ».

(È approvato).

#### Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:

a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 febbraio, compiranno il 21° anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali;

b) entro il mese di agosto alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 agosto, compiranno il 21° anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali ».

(È approvato).

#### Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti ».

Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione « Nulla » per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609 del Codice di procedura penale ».

(È approvato).

## Art. 8.

L'articolo 8 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai Comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il 21° anno di età entro il semestre successivo ».

(È approvato).

## Art. 9.

L'articolo 9 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

(È approvato).

## Art. 10.

L'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

Gli elettori iscritti nelle liste di un comune ai sensi del predetto articolo 10 sono cancellati da tali liste ed iscritti in quelle del comune di residenza anagrafica.

Alla cancellazione degli elettori di cui al precedente comma ed alla loro iscrizione nelle liste del comune di residenza anagrafica si provvede, all'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al primo comma, n. 4, dell'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C E . Signor Presidente, dichiaro che mi asterrò dal votare questo articolo 10.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

## B O N A F I N I . Segretario:

## Art. 11.

L'articolo 11 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è sostituito dal seguente:

« I cittadini italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del comune per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica, sempreché conservino i requisiti per essere elettori.

I cittadini italiani residenti all'estero, purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reinscritti se già cancellati o di conservare la iscrizione nelle liste, anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione stabile del comune.

La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorità consolare, deve essere inviata al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste risulta o risultava iscritto il richiedente all'atto della partenza, o del comune di nascita dei suoi ascendenti oppure, per le cittadine straniere che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, del comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi è iscritto. Della ricezione della domanda il sindaco dà notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per il tramite dell'Autorità consolare notifica all'interessato le decisioni delle Commissioni elettorali comunale o mandamentale.

I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza del Trattato di pace approvato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrano nei casi sopra descritti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalità di cui al terzo comma. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

Per coloro che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste il sindaco provvede con la prima revisione semestrale utile.

Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale ».

(È approvato).

#### Art. 12.

L'articolo 12 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la commissione elettorale comunale. La commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio.

La commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 20 consiglieri, di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli al cui consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri, di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri comuni.

Per la elezione dei componenti effettivi ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a due nei comuni il cui consiglio è composto da 20 membri, a tre nei comuni il cui consiglio è composto da 30 a 50 membri e a quattro nei comuni il cui consiglio ha da 60 a 80 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la

metà dei consiglieri assegnati al comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

La commissione è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo la commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario comunale, o, nei comuni con oltre 10.000 abitanti, da un funzionario da lui delegato.

Per la validità delle riunioni della commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la commissione è composta di cinque o sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale.

I membri che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la commissione decade ed il consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con



procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finchè la commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei comuni retti da commissario, i componenti della commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario ».

(È approvato).

#### Art. 13.

L'articolo 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.

Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.

Nel primo elenco la commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'articolo 6, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente articolo 3.

Nel secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono incorsi nelle incapacità di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e di quelli che siano stati eliminati dal registro di popolazione per irreperibilità in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe in seguito al censimento generale della popolazione.

Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione è proposta ».

(È approvato).

#### Art. 14.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della commissione elettorale comunale adottate ai sensi dell'articolo 13, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalità di cui al successivo articolo 17 ».

(È approvato).

#### Art. 15.

Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'articolo 13 per essere incorsi in una delle incapacità previste dal precedente articolo 2 nonchè dalla legge 23 marzo 1956, n. 137, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco. La decisione della commissione è notificata anche a coloro per i quali è stata proposta la cancellazione dalle liste ».

(È approvato).

#### Art. 16.

L'articolo 18 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« In ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte d'appello, una commissione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi, e composta da quattro membri effet-

tivi e da quattro membri supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.

La commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova commissione.

I componenti designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato della carriera direttiva in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale amministrativo direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.

I componenti, la cui designazione spetta al consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all'amministrazione dei comuni medesimi, semprechè siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, nè dipendenti della provincia, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

Alla designazione da parte del consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della giunta provinciale.

Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre.

A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.

Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle regioni nelle quali non esistano i consigli provinciali, vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei consigli provinciali medesimi.

I componenti della commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti.

I membri che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Qualsiasi cittadino dei comuni del mandamento può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.

Ai componenti della commissione elettorale mandamentale è concesso oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le amministrazioni dello Stato ».

**P R E S I D E N T E .** Al quarto capoverso di questo articolo i senatori Masciale, Roda, Di Prisco, Milillo, Tibaldi e Albarello hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado » con le altre: « eleggibili a consiglieri comunali ».

Questo emendamento è stato già illustrato in sede di discussione generale dal senatore Masciale e su di esso si sono già pronunciati

in senso contrario sia la Commissione che il Governo. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura degli articoli successivi.

BONAFINI, *Segretario*:

#### Art. 17.

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Decorso il termine di cui all'articolo 15, e rispettivamente non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della commissione elettorale mandamentale:

1) un esemplare dei due elenchi di cui all'articolo 13 corredati di tutti i documenti relativi;

2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;

3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della commissione elettorale comunale ».

*(È approvato).*

#### Art. 18.

Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: « entro i dieci giorni », sono sostituite dalle parole: « entro i cinque giorni ».

*(È approvato).*

#### Art. 19.

L'articolo 24 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la commissione elettorale mandamentale deve

avere provveduto all'approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della commissione.

Nei dieci giorni successivi la commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.

Delle rettificazioni eseguite, viene redatto verbale che, firmato dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della commissione elettorale mandamentale.

Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 16, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta.

Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla commissione elettorale mandamentale nelle liste elettorali ».

*(È approvato).*

#### Art. 20.

Al primo comma dell'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: « dell'anno » sono sostituite con le parole: « del semestre ».

Al primo comma, n. 4, le parole: « se non hanno espressamente dichiarato, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 10, di volervi rimanere iscritti » sono soppresse.

Al quarto comma, ove è detto: « ogni tre mesi », la parola: « tre » è sostituita dalla parola: « sei ».

(È approvato).

#### Art. 21.

Dopo l'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è inserito il seguente:

« Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 21° anno di età.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla commissione elettorale mandamentale ».

**P R E S I D E N T E .** I senatori Gianquinto, Boccassi, Fabiani, Petrone, Orlandi, Aimoni, Secchia e Luca De Luca hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere la parola « primo » nel primo capoverso di questo articolo.

Su questo emendamento, già svolto dal senatore Gianquinto in sede di discussione generale, la Commissione e il Governo hanno espresso parere contrario. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura degli articoli successivi.

**B O N A F I N I , Segretario:**

#### Art. 22.

L'articolo 27 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'articolo 13, provvede, con una unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonchè alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione ».

(È approvato).

#### Art. 23.

L'articolo 28 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il cittadino iscritto è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.

I connazionali residenti all'estero sono ripartiti tra le singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvochè, per la loro entità numerica, si renda necessaria l'istituzione di apposite sezioni ».

(È approvato).

#### Art. 24.

Il primo comma dell'articolo 31 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, il sindaco, con il medesimo manifesto di cui all'articolo 15, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entro il 20 aprile e il 20 ottobre alla commissione elettorale mandamentale, anche per il tramite del comune, che ne rilascia ricevuta ».

Al quarto comma le parole: « non oltre il 25 gennaio » sono sostituite con le parole: « non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre ».

Al primo comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: « entro il 31 marzo » sono sostituite con le parole: « entro il 10 giugno e il 10 dicembre ».

*(È approvato).*

#### Art. 25.

Dopo l'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è inserito il seguente:

« Il cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.

La commissione elettorale comunale apporta d'ufficio le occorrenti variazioni con la procedura di cui all'articolo 25 e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali ».

*(È approvato).*

#### Art. 26.

Al quinto comma dell'articolo 38 ed al primo comma dell'articolo 41 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola: « annuale » è sostituita con la parola: « semestrale ».

*(È approvato).*

#### Art. 27.

L'articolo 52 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

*(È approvato).*

#### Art. 28.

La iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che hanno compiuto o compiranno il 21° anno di età dal 1° maggio 1965 al 30 giugno 1966 sarà effettuata, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, a mezzo di una revisione straordinaria da effettuarsi in conformità alle norme previste per la revisione semestrale.

*(È approvato).*

#### Art. 29.

Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in carica al momento della entrata in vigore della presente legge restano in funzione, purchè siano state rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative, finchè non saranno rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 16.

*(È approvato).*

#### Art. 30.

Le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51, 53, 54, 55 e 56 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, si intendono abrogate.

*(È approvato).*

#### Art. 31.

Non possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se non per legge.

*(È approvato).*

#### Art. 32.

All'articolo 5, secondo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola « elettore » è soppressa.

All'articolo 25, primo comma, numero 1, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « dell'elettore » sono soppresse; al numero 3 la parola « elettore » è abrogata e sostituita dalla parola « cittadino »; al numero 4, secondo e terzo periodo, le parole « gli elettori » sono abrogate e sostituite dalle parole « gli iscritti ».

All'articolo 26, secondo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola « elettori » è abrogata e sostituita dalla parola « iscritti ».

All'articolo 32, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « degli elettori » sono abrogate e sostituite dalle parole « degli iscritti »; all'ultimo comma la parola « elettori » è abrogata e sostituita dalla parola « cittadini ».

All'articolo 33, terzo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « all'elettore o agli elettori » sono abrogate e sostituite dalle parole « al cittadino o ai cittadini ».

All'articolo 38, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola « elettori » è abrogata e sostituita dalla parola « iscritti ».

All'articolo 44 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « degli elettori » sono abrogate e sostituite dalla parola « elettorali ».

All'articolo 45 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, tutte le parole « elettore » vengono abrogate e sostituite dalle parole « cittadino ».

All'articolo 46, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « di elettori » vengono abrogate e sostituite con le parole « di cittadini iscritti nelle liste elettorali »; al secondo comma le parole « degli elettori » vengono abrogate e sostituite dalle parole « di cittadini iscritti nelle liste elettorali ».

All'articolo 47, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « degli elettori » e « più elettori » vengono abrogate e sostituite, rispettivamente, dalle parole « elettorali » e « più cittadini ».

All'articolo 49 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « degli elettori » vengono abrogate e sostituite dalla parola « elettorali ».

(È approvato).

Art. 33.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di un anno, le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, della legge 23 marzo 1956, n. 137, e della presente legge.

P R E S I D E N T E . I senatori Masciale, Roda, Di Prisco, Milillo, Tibaldi e Albarello hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, in questo articolo, dopo le parole: « testo unico », le altre: « sentita una Commissione costituita da 15 deputati e 15 senatori nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato ».

Senatore Masciale, mantiene l'emendamento?

M A S C I A L E . Ritiro questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 33. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

#### **Annuncio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente**

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta pomeridiana, la 10<sup>a</sup> Commissione, permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) ha approvato il seguente disegno di legge:

Deputati DI MAURO Luigi ed altri; De MARZI Fernando ed altri; GELMINI ed altri. — « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, numero 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani » (1488), con modificazioni.

**Annunzio di interpellanze**

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**BONAFINI, Segretario:**

Al Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere i motivi che hanno indotto il Comitato provinciale dei prezzi di Milano ad aumentare, in un momento particolarmente critico per i lavoratori della provincia di Milano, il prezzo del gas di lire 5,50 al metro cubo, con un incremento di oltre il 15 per cento sul costo attuale.

Inoltre se il Comitato interministeriale prezzi sia stato tempestivamente informato di tale iniziativa, che, se arreca notevoli benefici al complesso monopolistico Edison, tuttavia aggiunge nuovo elemento di tensione alla spirale inflazionistica (413).

**RODA**

Al Ministro dell'industria e del commercio, premesso che la rete elettrica di distribuzione nel comune di Grottaglie (Taranto) risale al 1928;

che gli impianti di alimentazione sono rimasti pressochè invariati e che quelli di trasformazione non sono adeguati alle esigenze del detto Comune, che conta oltre ventiquattromila abitanti;

che l'illuminazione sia pubblica che privata subisce ogni giorno e più volte al giorno più o meno lunghe interruzioni;

che costantemente l'erogazione dell'energia elettrica si effettua a tensione molto ridotta,

si chiede quali provvedimenti l'Enel intenda con urgenza adottare per eliminare i disagi che ovviamente soffre la popolazione interessata, la quale paga l'energia elettrica come se questa fosse distribuita con regolarità e alla tensione contrattuale (414).

**PIGNATELLI, GIANCANE**

**Annunzio di interrogazioni**

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**BONAFINI, Segretario:**

Al Ministro dell'interno, per sapere:

a) se è a conoscenza che, avendo il Sindaco di Civitella d'Agliano (Viterbo), onorevole Angiolo La Bella, usufruito per una conferenza elettorale la sera del 27 novembre 1965 — dato il pessimo tempo che non consentiva di parlare all'aperto e in mancanza di altri locali idonei — della sala del Consiglio comunale — a nessun partito mai negata in situazioni eccezionali come nella fattispecie — il Prefetto di Viterbo, con lettera 30 novembre 1965, protocollo n. 1964, div. gab. avente per oggetto « Contestazione di addebiti », contestò formalmente al Sindaco suddetto « nella sua qualità di ufficiale di Governo il grave abuso di funzioni commesso con tale comportamento » (cioè « di avere tenuto nella sala consiliare un comizio che avrebbe dovuto svolgersi nella piazza Cardinale Dolci »);

b) se non ritenga che abuso delle funzioni di Governo sia stato commesso dal Prefetto attribuendo al Sindaco il grave abuso di funzioni di Governo per l'uso temporaneo e necessitato suddetto, allo scopo di svolgere un'attività di interesse pubblico, riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica, qual è quella politico-elettorale, di un bene patrimoniale, sia pure indisponibile, del Comune;

c) se non ritenga altresì che nella successiva lettera 21 dicembre 1965 diretta al suddetto Sindaco, onorevole La Bella, scrivendo che « il richiamo alla qualità di ufficiale di Governo era diretto in particolare ad ottenere esaurienti giustificazioni sul comportamento tenuto la sera del 27 novembre 1965 », il Prefetto abbia aggravato ulteriormente il suo abuso insistendo in richieste di giustificazioni non dovute gli (1109).

**MORVIDI**

Ai Ministri dell'interno e della sanità, per conoscere:

d) se l'attuale situazione di grave carenza che attraversa l'Ente nazionale per la protezione del fanciullo — il quale svolge, peraltro ridottamente, compiti specifici

ci propri dell'ONMI che ha una vastissima rete capillare organizzativa assistenziale, che la pongono all'attenzione e alla considerazione del Paese — non solleciti praticamente il problema della estinzione dell'Ente nazionale per la protezione del fanciullo, anche al fine di evitare — in una visione di azione unitaria — la dispersione dei pochi mezzi a disposizione, attraverso la pluralità di Enti deputati allo stesso fine;

2) se risponde al vero la notizia che l'ONMI — la quale peraltro è in una pesante situazione deficitaria per il mancato adeguamento del contributo statale, unica fonte di entrata — è stata o sarà invitata ad erogare all'Ente predetto un contributo di 350 milioni per pagare i 180 dipendenti del predetto Ente per i pochi professionisti sanitari dei 42 centri medico-psico-pedagogici, dirimpettati ed inutili concorrenti dei ben più numerosi centri analoghi dell'ONMI;

3) infine nel caso la notizia fosse vera, come l'ONMI potrebbe adempiere a tale richiesta che sarebbe in netto contrasto con le elementari esigenze di vita dell'Opera e con le norme di una corretta amministrazione (1110).

PERRINO, AGRIMI

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia informato della gravissima situazione determinatasi nella fabbrica di laterizi « ILCA » di Lucera, i cui proprietari si rifiutano di trattare con le maestranze per l'applicazione delle clausole già liberamente stipulate nell'accordo aziendale, dal quale pretendono di recedere unilateralmente, costringendo così i lavoratori all'occupazione della fabbrica e determinando uno stato di grave tensione, che può dar luogo a gravi incidenti.

E per conoscere se non ritenga il Ministro, di fronte all'atteggiamento dei proprietari, che non si sono presentati, benchè ripetutamente invitati, nè presso l'Ufficio comunale nè presso quello provinciale del lavoro, di convocare le parti presso il suo Ministero per tentare la composizione della vertenza (1111).

KUNTZE, CONTE

### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza di quanto segue e se non intenda prendere adeguati e opportuni provvedimenti:

in attuazione dell'articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454, molti agricoltori della provincia di Viterbo acquistano dal locale consorzio agrario macchine agricole, acquisto che viene invogliato e favorito con promesse di facilitazioni che poi in concreto non si attuano. Chi acquista infatti le predette macchine riceve un mutuo pari al terzo del valore delle medesime da parte di « enti esercenti il credito e da quelli autorizzati allo esercizio del credito agrario » (articolo 5, legge 25 luglio 1952, n. 949, alla quale rinvia il predetto articolo 12). Questi enti ricevono anticipazioni da parte dello Stato tramite il Ministero dell'agricoltura e « la concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministro dell'agricoltura e il Ministro del tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti » (articolo 7, legge n. 949 citata).

Fra gli istituti di credito vi è la Federazione italiana dei consorzi agrari che, per l'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1225, non è altro che la riunione dei consorzi agrari provinciali che ne sono soci. Trattasi pertanto di un unico ente giuridico. Si crea così questa situazione giuridicamente paradossale e illecita: il consorzio agrario, ente privato, vende la macchina; la Federazione, ente pubblico del quale il consorzio è parte integrante in quanto socio — ente pubblico per questa sola attività delegatagli dai Ministri dell'agricoltura e del tesoro — eroga il mutuo, di tal che sostanzialmente lo stesso ente (Federazione) prende interesse privato per un atto posto in essere (la vendita) dai consorzi provinciali.

L'interesse privato anche sotto il profilo economico, peraltro non richiesto per la configurazione giuridica, è evidente, giacchè



i consorzi lucrano il guadagno sulle macchine loro date dai fabbricanti, la Federazione incassa gli interessi del 3 per cento stabiliti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, e qualche volta anche di più. Per questa ultima ipotesi è ravvisabile la malversazione (4128).

MORVIDI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero, per conoscere se al fine di proteggere gli allevamenti nazionali dai pericoli rappresentati dalla diffusione di varie forme di epizoozia aftosa in atto in molte parti dell'Europa specie orientale, non si ritenga prendere provvedimenti per rendere obbligatoria la vaccinazione anti aftosa dei ruminanti e dei suini, disponendo l'abbattimento con indennizzo degli animali colpiti ed in particolare se non si ritenga disporre, sia pure temporaneamente, il blocco delle importazioni di ruminanti e suini da provenienze estere (4129).

VERONESI, CATALDO, ROVERE

Al Ministro del commercio con l'estero, per conoscere da quali Stati esteri a partire dal 1° gennaio 1966 siano previste importazioni di ruminanti e suini, per quale ammontare e per quali quantitativi (4130).

VERONESI, CATALDO, GRASSI

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli interroganti, rilevato lo stato di incertezza in cui delibere e intimazioni dell'INAM, dirette a contestare la legittimità dell'assistenza fornita dalle Casse mutue aziendali ed a modificare l'attuale forma di assistenza malattie, hanno posto le Casse medesime, aprendo la via ad azioni giudiziarie;

tenute presenti le vibrante proteste degli stessi lavoratori, che, attraverso le loro rappresentanze aziendali, intendono, senza distinzione di parte, difendere l'attuale forma assistenziale in ragione del riconosciu-

to miglior trattamento rispetto a quello dell'INAM (vedi delibere Commissioni interne ed Assemblee del personale: Cotonificio Legler, 12 maggio 1965; S.p.A. Carlo Erba 14 maggio 1965; S.p.A. Chatillon 21 maggio 1965; SIDA-FIAT 24 maggio 1965; Cartiere Burgo 3 giugno 1965; Acquedotto di Napoli 7 giugno 1965, eccetera);

considerata l'importanza che la questione riveste poichè esistono attualmente in Italia circa 200 Casse aziendali con oltre un milione di assistiti,

chiedono di sapere se il Ministro non intenda rimuovere tale stato di incertezza, facendo rispettare in ogni caso la posizione di autonomia delle Casse mutue aziendali, senza pregiudizio delle prestazioni attualmente fornite ai lavoratori e senza maggiori oneri contributivi a carico delle aziende (4131).

BERGAMASCO, D'ERRICO, ROTTA,  
VERONESI

Al Ministro delle finanze, per avere indicazioni in ordine alla portata del fenomeno del contrabbando nel settore delle importazioni del caffè che, si dice, sarebbe cresciuto di gravità in questi ultimi anni così da coprire ormai il 25 per cento del consumo totale del caffè in Italia e, in particolare, per conoscere quali iniziative e provvedimenti si intendano prendere per infrenare tale fenomeno (4132).

VERONESI

Al Ministro della sanità; gli interroganti, in relazione a quanto si apprende dalla stampa, per cui in varie provincie italiane, in particolare dell'Emilia, per iniziativa anche di medici provinciali sono state iniziate campagne di prevenzione contro i tumori ginecologici, secondo criteri quanto mai difformi, sia per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi che l'impostazione degli interventi di propaganda, chiedono di conoscere:

se e quali direttive sono state date dal Ministero per uniformare nei modi più opportuni questi nuovi servizi di medicina preventiva e quali suggerimenti sono stati

forniti per interventi propagandistici su argomenti così delicati e complessi;

gli orientamenti del Ministero su tali iniziative ed in particolare sull'adozione dei sistemi di polizia sanitaria, quali la mobilitazione delle donne con « cartoline precetto » per i controlli periodici, sistemi che sono in netto contrasto con i principi e i metodi di educazione sanitaria.

L'interrogazione ha carattere di urgenza anche perchè iniziative similari, come quelle sopra prospettate, si stanno sviluppando in altre provincie pregiudicando gli sviluppi futuri del miglior coordinamento dei servizi sanitari per la lotta contro i tumori (4133).

VERONESI, CHIARIELLO, D'ERRICO,  
ROTTA, ROVERE

Al Ministro della difesa, per sapere se e come, in relazione alla richiesta avanzata, su deliberazione del Consiglio comunale, dal Sindaco di Bibbona (Livorno), per ottenere lo spostamento del deposito munizioni sito nella zona della Pineta che si estende per alcune centinaia di ettari di terreno nel territorio a mare di detto Comune, ed intitolato a « Carlo Ederle », intenda di corrispondervi e di provvedere, tenuto presente come lo stesso deposito, oltre a rappresentare un pericolo permanente per gli abitanti della frazione adiacente, costituisca un impedimento assoluto ad ogni iniziativa edilizia e turistica verso la quale dovrebbe, per esigenze prementanti di quell'aggregato comunale, orientarsi la vita economica e civile della popolazione (4134).

TERRACINI

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio, per sapere se sono a conoscenza della grave, pericolosa situazione in cui versano i lavoratori addetti alle stazioni elettriche dell'Enel di Lecce Taranto Ovest, Andria, Galatina, Francavilla, Putignano, eccetera, situazione già segnalata dalla Segreteria provinciale del Sindacato FIDAE-CGIL all'Ispettorato del lavoro di Lecce. In particolare si precisa che presso le suddette sta-

zioni elettriche, tutte di varia potenza e complessità, è adibito per ogni turno di lavoro un solo lavoratore, in aperta violazione dell'articolo 350 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il quale prevede espressamente che al governo delle cabine elettriche siano adibiti almeno due lavoratori ogni qualvolta la presenza di uno solo sia insufficiente o pregiudizievole per la sicurezza personale. A tal proposito l'interrogante fa presente che, in particolare, nella stazione di Lecce avvengono infortuni molto gravi e frequenti, l'ultimo dei quali risale al 17 novembre 1965. Chiede pertanto quali misure intendano adottare al fine di normalizzare la situazione suesposta mediante l'eliminazione di tutte quelle cause di disagio e di permanente pericolosità attualmente esistenti per i lavoratori addetti alle summenzionate stazioni (4135).

MASCIALE

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, per conoscere se le aziende artigiane site in territorio montano, alle quali siano stati concessi dei mutui di miglioramento a sensi articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, possano godere dell'esenzione dalle imposte di consumo sui materiali impiegati per la costruzione e riparazione delle opere necessarie allo sviluppo dell'azienda, a termine dell'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, modificato dalla legge 13 giugno 1964, n. 486 (4136).

POËT

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali, nonostante le sollecitazioni rivolte alle Intendenze di finanza (vedi nota del Ministro dei lavori pubblici n. 9836, div. XIX) non sono ancora posti in attuazione i regolamenti di condominio degli alloggi INCIS ceduti in proprietà in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, ciò che comporta, col deterioramento degli immobili, gravissimi disagi ai cessionari degli alloggi medesimi.

E per conoscere, in particolare, le ragioni che hanno indotto l'Intendenza di finanza di Foggia a non dare conoscenza ai predetti cessionari della citata nota ministeriale.

Se, in considerazione di quanto sopra esposto, non ritenga di intervenire per disporre la sollecita attuazione dei regolamenti di condominio (4137).

KUNTZE, CONTE

Al Ministro degli affari esteri, per sapere se siano state adottate dalla competente Cassa di compensazione per gli assegni familiari le misure opportune per rendere operative le disposizioni previste dal Regolamento comunitario 1/64 articolo 1, paragrafo 7, a riguardo del pagamento degli assegni familiari per i figli a carico ai lavoratori emigrati, ora pensionati, rientrati in Italia (4138).

DI PRISCO, MASCIALE

Ai Ministri della sanità e dell'interno, per sapere se e quando i Ministri interrogati vorranno porre termine allo stato di abbandono in cui si trova l'Ospedaletto dei bambini di Bari, sia sotto il profilo amministrativo che organizzativo.

Risulta all'interrogante che un ispettore inviato dal Ministero della sanità ha da lungo tempo provveduto con una relazione analitica ad informare il proprio Ministro; purtroppo malgrado le gravi responsabilità accertate nessun provvedimento è stato ancora preso.

L'interrogante chiede in particolare di conoscere:

1) se risponde a verità che il contenuto della relazione di quell'ispettore portato a conoscenza del Prefetto di Bari sia stato archiviato;

2) le ragioni della mancata nomina del nuovo Consiglio di amministrazione già scaduto sin dal 20 novembre 1965;

3) i motivi che consigliano gli attuali, non legittimi amministratori a non far conoscere la reale situazione contabile del-

l'Ospedaletto dei bambini, mentre a seguito di accertamenti svolti da un esperto, è risultato inesatto il *deficit* denunciato dagli amministratori.

L'interrogante chiede quali provvedimenti urgenti si intendano adottare perchè, oltre all'accertamento di tutte le responsabilità, venga nominato un nuovo Consiglio di amministrazione (4139).

MASCIALE

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se, in occasione della progettata emissione di una serie di francobolli avente quale tema « I fiori », non ritenga opportuno concedere alla città di Sanremo, capitale italiana ed europea del fiore, l'onore di tenere a battesimo la serie stessa con l'uso dell'annullo speciale riservato al primo giorno di emissione (4140).

ROVERE

Ai Ministri della marina mercantile, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sono a conoscenza della grave situazione in cui si trovano i lavoratori marittimi del compartimento di Bari che sono da lungo tempo senza lavoro per il mancato approdo di navi in quel porto.

Tale grave disagio è dovuto al fatto dello stato di abbandono in cui si trova il porto di Bari per la mancanza di adeguate attrezzature.

L'interrogante chiede non solo il sollecito preannunciato stanziamento dei fondi per le predette opere portuali ma l'erogazione di congrui sussidi a favore delle famiglie di quei lavoratori involontariamente disoccupati (4141).

MASCIALE

Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per cui malgrado siano trascorsi sette anni l'Amministrazione comunale di San Cesario di Lecce non abbia provveduto a liquidare delle loro spettanze i proprietari dei suoli a suo tem-

po espropriati per l'ampliamento del cimitero di quel Comune.

Risulta all'interrogante infatti che nel corso di questi anni diversi mutui sono stati erogati senza che quell'Amministrazione abbia mai avuto la volontà di soddisfare le giuste richieste di quei cittadini creditori.

Per conoscere inoltre quali provvedimenti s'intendano prendere per eliminare siffatta inadempienza (4142).

MASCIALE

Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere se sono a conoscenza che l'Amministrazione comunale di S. Cesario (Lecce) anni orsono autorizzava la costruzione della caserma dei carabinieri sul suolo di proprietà dell'ingegnere Tansarella, mentre risulta all'interrogante che quel suolo era ed è tuttora ipotecato.

Si chiede di conoscere inoltre quali provvedimenti i Ministri intendano adottare a carico degli amministratori comunali per tale grave atto di negligenza amministrativa (4143).

MASCIALE

Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, per sapere se e quando il nuovo palazzo di giustizia di Bari sarà consegnato per il normale svolgimento dell'esercizio giudiziario.

Infatti malgrado le continue assicurazioni date a tal riguardo l'interrogante si vede ancora una volta costretto a richiamare l'attenzione dei Ministri sull'inderogabile necessità di aprire una inchiesta per individuare le cause ed i responsabili che hanno determinato l'inspiegabile ritardo nella consegna dell'edificio così come è previsto nel capitolato d'appalto (4144).

MASCIALE

#### **Ordine del giorno per la seduta di venerdì 21 gennaio 1966**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, vener-

dì 21 gennaio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

#### **I. Discussione del disegno di legge:**

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, che detta norme per la formazione del piano regolatore generale degli acquedotti (1289).

#### **II. Interrogazioni.**

#### **III. Svolgimento delle interpellanze:**

DERIU. — *Ai Ministri della marina mercantile, dei lavori pubblici, del tesoro ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere i criteri di politica economica cui si sono ispirati nella valutazione dell'importanza e della necessità dei porti italiani e, conseguentemente, nell'assegnazione delle somme attribuite ai porti della Sardegna.

La elaborazione del cosiddetto piano azzurro, nel cui contesto la Sardegna ha trovato una così marginale collocazione, ha prodotto nell'opinione pubblica un senso profondo di delusione e di sfiducia, anche perchè ha richiamato alla mente di ognuno sistemi ed atteggiamenti romani che si ritenevano definitivamente superati.

La esclusione poi dai finanziamenti del porto di Portotorres, mentre rivela una scarsa conoscenza dei problemi del traffico marittimo della Sardegna del nord, crea notevoli preoccupazioni per quanto riguarda il futuro di quella che è considerata la testa di ponte fra l'Isola e l'Italia centro-settentrionale.

Per la Sardegna, centro avanzato nel Mediterraneo, il problema dei porti costituisce la più grave strozzatura nella via dello sviluppo economico e nello sforzo di uscire dal secolare isolamento e di superare i disagi propri dell'insularità. Nessuna regione italiana — e ciò senza ombra di deteriorare campanilismo — è altrettanto e drammaticamente interessata alla soluzione dei problemi portuali, e nessun'altra zona, come Portotorres, presenta necessità ed urgenza così imperiosa

a vedere l'unico sbocco esistente verso la penisola e l'Europa razionalmente attrezzato e adeguatamente potenziato.

I due miliardi sui 75 recentemente assegnati, rappresentano la negazione dei bisogni dell'economia isolana e la frustrazione del tanto atteso e sognato piano di rinascita della Sardegna.

L'interpellante chiede al Governo una riconsiderazione della realtà isolana in rapporto diretto alle sue caratteristiche essenziali ed una nuova e più congrua assegnazione di fondi (397).

POLANO. — *Al Ministro della marina mercantile ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Sui motivi che hanno determinato:

1) l'esclusione del porto di Portotorres dai finanziamenti relativi alla ripartizione dei 75 miliardi destinati ai porti italiani;

2) l'esclusione da tali finanziamenti del porto di Alghero;

3) l'esiguità della somma assegnata al porto di Olbia;

sulla possibilità di promuovere un riesame della ripartizione tenendo conto delle esigenze dei tre porti citati e di tutti i porti sardi, per la loro funzione determinante sullo sviluppo economico della Sardegna in relazione alle nuove condizioni che deve creare nell'Isola la tanto attesa attuazione del Piano di rinascita;

e sull'esigenza di rispettare il carattere aggiuntivo che gli stanziamenti statali devono avere nei confronti della Regione sarda secondo il disposto della legge n. 588, ed ai quali la Regione sarda non deve essere sottratta (399).

POLANO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se non intenda provvedere perchè anche il porto di Portotorres venga incluso — indipendentemente dagli interventi della Cassa per il Mezzogiorno e del Piano di rinascita — nella ripartizione dei 75 miliardi del Piano azzurro di intervento per i porti dell'Italia, nel quinquennio 1965-69.

Sembra all'interpellante ingiusto e dannoso per lo sviluppo del porto di Portotorres e per il suo rapido adeguamento alle crescenti esigenze del traffico, escluderlo da stanziamenti previsti per un quinquennio, col pretesto che le esigenze dei porti sardi sono affrontate dagli investimenti della Cassa per il Mezzogiorno e del Piano di rinascita.

Se così fosse verrebbe a cadere quello che deve essere — nei riguardi della Sardegna — il carattere aggiuntivo del Piano di rinascita, come prevedono gli articoli 1 e 2 della legge n. 588, la cui validità piena è stata rivendicata dal Presidente della Regione sarda nelle proteste espresse allorchè si è avuta notizia dell'eseguità degli stanziamenti assegnati ai porti sardi sui 75 miliardi del Piano azzurro; e verrebbe anche a cadere il carattere aggiuntivo nei riguardi degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno.

Le esigenze del porto turritano sono state ancora una volta precisate dal comitato della prima zona omogenea, nella quale il comune di Portotorres è compreso, deplorando che tale zona omogenea sia stata totalmente esclusa dal Piano azzurro in un momento in cui sono più che mai indispensabili gli interventi diretti da parte dello Stato, al fine anche di salvaguardare il principio dell'aggiuntività (400).

#### IV. Discussione delle mozioni:

SCHIAVETTI, MILILLO, ALBARELLO, DI PRISCO, LUSSU, MASCIARE, PASSONI, PICCHIOTTI, PREZIOSI, RODA, TIBALDI, TOMASSINI.

Il Senato,

preso atto che il recente dibattito sugli scandalosi episodi di speculazione per opera dei dirigenti dell'INPS ed ai danni di migliaia di bambini tubercolotici ha posto in evidenza che detto caso, per quanto odioso, non è nè isolato nè circoscritto;

che l'apposita Commissione di inchiesta, nominata in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente, ha dovuto pro-

cedere alla disdetta di ben 85 convenzioni sulle 170 circa date in appalto dall'INPS a case di cura private perchè o gestite dagli stessi funzionari dell'INPS oppure condotte con metodi rivelatisi comunque gravemente censurabili;

che troppi sono gli episodi di cattiva gestione dell'Istituto, quali, ad esempio, la svendita ad alti funzionari dell'Ente di terreni di proprietà a prezzi di gran lunga inferiori al loro reale valore, oppure gli insensati investimenti in aziende agricole, nell'ordine di miliardi e sempre in pura perdita;

che la mancanza di seri controlli interni e di oculata amministrazione è soprattutto dovuta al fatto che l'Ente è retto ancora da Statuti e regolamenti di marca fascista (1935) che, come tali, non consentono un'amministrazione aperta e democratica;

considerato che quanto sopra esposto costituisce una delle più gravi manifestazioni del malcostume che investe l'intera struttura e funzionalità del più importante Ente previdenziale e sociale del nostro Paese,

impegna il Governo:

a) a portare a conoscenza del Parlamento il testo integrale della relazione della Commissione di inchiesta presieduta dall'onorevole Cuzzaniti nonché di quella del Collegio sindacale dell'INPS relativa alle gestioni delle case di cura;

b) a sciogliere l'attuale Consiglio di amministrazione nominando, a titolo provvisorio, un Commissario straordinario in attesa della ricostituzione degli organi ordinari d'amministrazione sulla base di una radicale riorganizzazione democratica dell'Istituto, in tutte le sue istanze centrali e periferiche (13).

MACCARRONE, TERRACINI, SPEZZANO, BRAMBILLA, BITOSI, CIPOLLA, FIORE, FRANCAVILLA.

Il Senato,

di fronte ai gravissimi fatti interessanti la gestione INPS che hanno solle-

vato legittimo, unanime sdegno nel Paese;

considerato che tali gravi episodi di malcostume non possono dipendere soltanto da responsabilità di singoli ma da ragioni ben più profonde, risalenti al carattere antidemocratico degli enti assistenziali e della Previdenza sociale e al modo di condurre le gestioni;

rilevato che dalle inchieste parlamentari sulla miseria e sulle condizioni dei lavoratori e dalle recenti conclusioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dagli studi compiuti dallo stesso Governo per la formulazione del piano quinquennale di sviluppo e dalle richieste di tutti i sindacati dei lavoratori e, particolarmente, della Confederazione generale italiana del lavoro, risulta l'urgenza, ormai improcrastinabile, di una riforma generale del sistema previdenziale e assistenziale che tra l'altro realizzi la unificazione in un unico istituto delle dispendiose gestioni, attualmente affidate a numerosissimi enti, e la democratizzazione effettiva delle gestioni stesse,

impegna il Governo:

a) a mettere a disposizione del Parlamento tutti gli atti delle inchieste amministrative compiute negli ultimi anni tendenti ad accertare responsabilità e indirizzi nella gestione dell'INPS;

b) a promuovere gli atti di sua competenza per assicurare l'effettivo controllo degli organi collegiali sull'attività amministrativa dell'Istituto, per vigilare adeguatamente sullo svolgimento delle funzioni sanitarie e previdenziali con gli organi a ciò preposti, per decentrare la responsabilità sia a livello di comitato nazionale che degli organi periferici previsti dalle norme vigenti;

c) a fissare nuove norme, secondo la sua competenza, per garantire che i presidenti e i direttori generali degli enti previdenziali siano nominati esclusivamente dai Consigli di amministrazione senza ingerenze esterne;

d) a precisare la funzione di controllo degli organi governativi, eliminando l'attuale situazione anomala rappresen-

tata dalla partecipazione ai Consigli di amministrazione dei delegati dei diversi Ministri che finiscono con il ricondurre nelle stesse mani le funzioni di amministrazione attiva e quelle di controllo;

e) a promuovere in questo quadro i provvedimenti necessari per affidare la gestione degli istituti previdenziali esclusivamente ai lavoratori e ai rappresentanti dei contribuenti (14).

e svolgimento della interpellanza:

NENCIONI, FRANZA, LESSONA, PICARDO, CROLLALANZA, CREMISINI, BASILE, FERRETTI, FIORENTINO, GRAY, GRIMALDI, LATANZA, MAGGIO, PACE, PINNA, PONTE, TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Con riferimento ai gravissimi fatti ormai a pubblica conoscenza relativi alla gestione dell'INPS, gli interpellanti chiedono di conoscere se non ritengono ormai indispensabile ed urgente mettere a disposizione del Parlamento tutti gli atti delle inchieste amministrative compiute negli ultimi anni tendenti ad accertare le responsabilità e gli indirizzi della gestione nonché eliminare l'attuale anomala situazione e ristrutturare l'Istituto secondo i criteri di una moderna concezione amministrativa e di controllo (363).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. Modificazioni alle norme sull'ammissione e l'avanzamento in carriera degli impiegati civili dello Stato contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (1256).

2. Delega al Governo per la emanazione di norme relative alla semplificazione dei controlli (1214).

3. BELLISARIO. — Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino (176).

4. COMPAGNONI ed altri. — Norme per la determinazione dei canoni per l'affrancazione dei fondi gravati da canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiarie perpetue (281).

CIPOLLA ed altri. — Norme sull'enfiteusi in Sicilia (287).

GOMEZ D'AYALA ed altri. — Passaggio in enfiteusi e modalità di affrancazione delle terre incolte assegnate alle cooperative agricole (423).

BRACCESI ed altri. — Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue (817).

SCHIETROMA. — Norme sulla affrancazione di fondi rustici (1183).

VI. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

VII. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni integrative alla legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

2. Tutela delle novità vegetali (692).

3. ADAMOLI ed altri. — Disciplina dello sfruttamento delle varietà vegetali ornamentali a riproduzione agamica (1040).

4. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

La seduta è tolta (ore 21,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari